

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31.

Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità ed oggetto
- Art. 2 – Obiettivi
- Art. 3 – Informazione ai cittadini
- Art. 4 – Competenze della Regione
- Art. 5 – Piano regionale di gestione dei rifiuti
- Art. 6 – Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti

**CAPO II
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

- Art. 7 – Sistema integrato di gestione dei rifiuti
- Art. 8 – Gestione dei rifiuti all'interno dei subATO
- Art. 9 – Funzioni dell'Autorità di subATO
- Art. 10 – Misure per incrementare la raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti urbani
- Art. 11 – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
- Art. 12 – Determinazione dei canoni per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007,

portant nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

**CHAPITRE 1^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

- Art. 1^{er} – Fins et objet
- Art. 2 – Objectifs
- Art. 3 – Information des citoyens
- Art. 4 – Compétences de la Région
- Art. 5 – Plan régional de gestion des déchets
- Art. 6 – Aide environnementale aux Communes accueillant des installations de récupération et de traitement de déchets sur leur territoire

**CHAPITRE II
GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS**

- Art. 7 – Système intégré de gestion des déchets
- Art. 8 – Gestion des déchets dans le cadre des subATO
- Art. 9 – Fonctions des autorités de subATO
- Art. 10 – Mesures pour augmenter la collecte sélective et la valorisation des déchets ménagers
- Art. 11 – Tarif relatif à la gestion des déchets ménagers
- Art. 12 – Détermination des redevances de mise en installation des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers

CAPO III
GESTIONE DEI MATERIALI INERTI E
DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI
DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SCAVO,
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

- Art. 13 – Definizioni
Art. 14 – Riutilizzo e gestione dei materiali inerti da scavo
Art. 15 – Riutilizzo dei materiali inerti da demolizione e costruzione
Art. 16 – Gestione dei materiali inerti da demolizione e costruzione

CAPO IV
OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI

- Art. 17 – Osservatorio regionale sui rifiuti

CAPO V
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

- Art. 18 – Principi e campo di applicazione
Art. 19 – Siti sottoposti ad interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente
Art. 20 – Finanziamenti

CAPO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 21 – Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani
Art. 22 – Veicoli a motore fuori uso
Art. 23 – Determinazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 24 – Disposizioni finanziarie
Art. 25 – Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 26 – Dichiarazione d'urgenza

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in conformità all'obiettivo primario, comunitario e nazionale, di promuovere livelli di qualità della vita umana che assicurino la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto

CHAPITRE III
GESTION DES MATIÈRES INERTES ET
DES DÉCHETS SPÉCIAUX INERTES ISSUS
DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT,
DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION

- Art. 13 – Définitions
Art. 14 – Réutilisation et gestion des matières inertes issues des terrassements
Art. 15 – Réutilisation des matières inertes issues des démolitions et des constructions
Art. 16 – Gestion des matières inertes issues des démolitions et des constructions

CHAPITRE IV
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES DÉCHETS

- Art. 17 – Observatoire régional des déchets

CHAPITRE V
RÉAMÉNAGEMENT DES AIRES CONTAMINÉES

- Art. 18 – Principes et domaine d'application
Art. 19 – Aires soumises à des opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente
Art. 20 – Financements

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

- Art. 21 – Centres de collecte communaux des déchets ménagers
Art. 22 – Véhicules à moteur hors d'usage
Art. 23 – Fixation du montant de la taxe spéciale de mise en décharge des déchets ménagers

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

- Art. 24 – Dispositions financières
Art. 25 – Abrogations et dispositions transitoires
Art. 26 – Déclaration d'urgence

CHAPITRE 1^{ER}
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1^{er}
(Fins et objet)

1. La présente loi établit les dispositions en matière de gestion des déchets conformément à l'objectif primaire, communautaire et national, de promouvoir des niveaux de qualité de la vie susceptibles d'assurer la sauvegarde et l'amélioration des conditions de l'environnement et l'utilisation avisée et rationnelle des ressources natu-

delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2
(Obiettivi)

1. Nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, la Regione promuove, in conformità agli indirizzi e alle scelte programmatiche già definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 aprile 2003, n. 3188/XI:
 - a) la corretta gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale, attraverso la riorganizzazione dei servizi pubblici:
 - 1) in un ambito regionale unico (ATO), corrispondente al territorio della regione, per le attività di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani;
 - 2) in sottoambiti territoriali ottimali (subATO), coincidenti con il territorio delle Comunità montane e del Comune di Aosta, per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - b) il recupero e l'effettivo avvio della valorizzazione, anche a fini energetici, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
 - c) la riduzione progressiva dell'uso delle discariche per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, anche attraverso l'individuazione di azioni finalizzate, sin dalla fase della produzione, alla riduzione dei rifiuti, in coerenza e in esecuzione dei programmi attuativi del Piano, di cui alla del. cons. reg. n. 3188/XI, predisposti ai sensi delle direttive vigenti in materia;
 - d) il raggiungimento dell'autosufficienza nelle fasi di smaltimento finale dei rifiuti urbani che residuano a valle delle raccolte differenziate.

2. Nella gestione dei rifiuti speciali, la Regione promuove:
 - a) la corretta gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con particolare riferimento ai rifiuti valorizzabili, in conformità alle finalità di cui alla parte IV, titolo II, del d.lgs. 152/2006, relativamente alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
 - b) la corretta gestione dei rifiuti speciali inerti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, al fine di ottimizzare l'uso delle discariche per rifiuti inerti e favorire il riutilizzo diretto nei luoghi di produzione, nonché il riciclaggio dei rifiuti che residuano dalle attività di demolizione e costruzione.

relles, dans le respect des dispositions en vigueur et eu égard, notamment, au décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement).

Art. 2
(Objectifs)

1. Aux fins de la gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, la Région encourage, conformément aux orientations et aux choix programmatiques visés au plan régional de gestion des déchets approuvé par la délibération du Conseil régional n° 3188/XI du 15 avril 2003, la réalisation des objectifs suivants :
 - a) La gestion correcte de la collecte, du transport, du traitement et de la récupération finale des déchets par la réorganisation des services publics :
 - 1) Dans le cadre d'une aire territoriale optimale unique (ATO) correspondant à l'ensemble de la région, pour ce qui est des opérations de traitement et de récupération finale des déchets ménagers ;
 - 2) Dans le cadre de sous-aires territoriales optimales (subATO) correspondant au ressort des Communautés de montagne et de la Commune d'Aoste, pour ce qui est des opérations de collecte et de transport des déchets ménagers ;
 - b) La récupération et la réelle destination à la valorisation, à des fins énergétiques ou autres, des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers ;
 - c) La réduction progressive du recours aux décharges de déchets ménagers et de déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, s'il y a lieu par la définition d'actions visant, dès la phase de production des biens, à la réduction des déchets, aux termes et en application des programmes portant exécution du plan visé à la délibération du Conseil régional n° 3188/XI et conformément aux directives en vigueur en la matière ;
 - d) L'autosuffisance dans les phases de traitement final des déchets ménagers restant après la collecte sélective.

2. Aux fins de la gestion des déchets spéciaux, la Région encourage :
 - a) La gestion correcte des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, eu égard notamment aux déchets valorisables, conformément aux fins visées au titre II de la partie IV du décret législatif n° 152/2006 (gestion des emballages et des déchets d'emballage) ;
 - b) La gestion correcte des déchets spéciaux inertes issus des travaux de démolition et de construction, y compris de construction routière, en vue de l'optimisation de l'exploitation des décharges d'inertes, d'une plus simple réutilisation sur place des déchets produits et du recyclage des déchets de démolition et de construction.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
- a) assume le necessarie decisioni di carattere pianificatorio e tecnico, finalizzate all'individuazione dei sistemi finali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente, con particolare riferimento alla ricerca di sistemi che prevedano l'individuazione della discarica solo come impianto residuale rispetto ad altri sistemi, anche complessi, di smaltimento e recupero;
 - b) adotta atti di indirizzo e coordinamento finalizzati alla riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO;
 - c) individua azioni coordinate volte a raggiungere livelli minimi di valorizzazione dei rifiuti urbani raccolti in forma differenziata, fatto salvo il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione di cui all'articolo 10;
 - d) promuove la sottoscrizione di accordi e convenzioni con i consorzi di filiera per il recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aderenti al Consorzio nazionale imballaggi e con eventuali altri consorzi nazionali per il recupero di rifiuti valorizzabili diversi dagli imballaggi;
 - e) promuove ogni utile iniziativa di informazione e sensibilizzazione degli utenti, domestici e non, finalizzata alla piena conoscenza degli obiettivi regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani e delle modalità di conferimento idonee al conseguimento degli obiettivi stessi;
 - f) promuove l'adozione di iniziative volte alla riduzione dei rifiuti domestici attraverso l'autocompostaggio delle frazioni organiche, oltretutto di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti di imballaggio;
 - g) promuove il consumo di beni eco-compatibili.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione:
- a) individua le necessarie azioni finalizzate a favorire il conferimento, in forma differenziata, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani al fine di assicurare il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione di cui all'articolo 10, anche attraverso forme di penalizzazione tariffaria;
 - b) disciplina l'organizzazione e la gestione dei cantieri edili, con particolare riferimento alla gestione dei materiali da scavo e dei materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, favorendo il riutilizzo in cantiere;
 - c) fissa le prescrizioni, da recepire nei progetti di opere pubbliche o private, inerenti alle modalità di gestione dei materiali di cui alla lettera b);
 - d) fissa le prescrizioni inerenti alla gestione dei materiali da scavo da avviare al recupero e per l'uso ottimale delle discariche per rifiuti speciali inerti;
3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région :
- a) Prend les décisions de planification et les décisions techniques nécessaires à la définition des systèmes finaux de traitement et de récupération des déchets ménagers et de déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur, eu égard notamment à la recherche de systèmes dans lesquels la décharge ne représenterait que l'ultime option de traitement des déchets, après les autres systèmes, plus ou moins complexes, de traitement et de récupération ;
 - b) Prend les actes d'orientation et de coordination nécessaires à la réorganisation des services de collecte et de transport des déchets ménagers dans les subATO ;
 - c) Définit des actions coordonnées en vue d'atteindre les seuils de valorisation des déchets ménagers collectés séparément, sans préjudice du respect des objectifs de collecte sélective et de valorisation visés à l'art. 10 de la présente loi ;
 - d) Encourage la passation d'accords et de conventions avec les organismes de la filière de récupération des emballages et des déchets d'emballage relevant du *Consorzio nazionale imballaggi* et avec tout autre consortium national pour la récupération des déchets valorisables autres que les emballages ;
 - e) Encourage toute initiative d'information et de sensibilisation des usagers domestiques et autres, en vue de la pleine connaissance des objectifs régionaux en matière de gestion des déchets ménagers, ainsi que des modalités de collecte susceptibles de permettre la réalisation desdits objectifs ;
 - f) Encourage l'adoption de mesures de réduction des déchets ménagers par compostage individuel des fractions organiques, ainsi que de mesures de réduction des déchets d'emballage ;
 - g) Encourage la consommation de biens éco-compatibles.
4. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, la Région :
- a) Définit les actions visant à favoriser la collecte sélective des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, afin de garantir la collaboration à la réalisation des objectifs de collecte sélective et de valorisation visés à l'art. 10, éventuellement par l'application de formes de pénalisation tarifaire ;
 - b) Réglemente l'organisation et la gestion des chantiers de construction, eu égard notamment à la gestion des matériaux de terrassement et des résidus de démolition et de construction, y compris de construction routière, en favorisant la réutilisation sur le chantier ;
 - c) Établit les prescriptions en matière de modalité de gestion des matériaux et résidus visés à la lettre b ci-dessus devant être respectées lors de la conception des travaux publics et privés ;
 - d) Établit les prescriptions en matière de gestion des matériaux de terrassement destinés à la récupération et d'utilisation optimale des décharges de déchets spéciaux inertes ;

- e) promuove ogni utile iniziativa di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, finalizzata alla piena conoscenza delle norme per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti speciali, anche in relazione all'obbligo per le imprese di concorrere al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 178 del d.lgs. 152/2006.
5. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 196, comma 1, lettera p), del d.lgs. 152/2006, la Regione, gli enti pubblici da essa dipendenti, gli enti locali e le società da essi maggioritariamente partecipate devono coprire il fabbisogno annuale di materiale necessario alla realizzazione, alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria di manufatti e all'acquisto di beni, indicati in apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, impiegando materiale riciclato per almeno il 30 per cento del fabbisogno medesimo. Tutti i progetti di titolarità della Regione e degli altri enti di cui al primo periodo del presente comma devono prevedere espressamente l'impiego di detti materiali.

Art. 3
(Informazione ai cittadini)

1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a fornire piena conoscenza ai cittadini in merito alla programmazione regionale di settore e alle conseguenti scelte operative, anche al fine di favorire comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. La Giunta regionale assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predisponendo programmi pluriennali di attività e provvedendo alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.
3. Le Autorità di subATO, nel rispetto della programmazione regionale di settore, oltre alla produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del materiale didattico ed informativo di cui al comma 2, armonizzandone i contenuti agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e apportando agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria in relazione alle peculiari caratteristiche del territorio di riferimento.
4. Le Autorità di subATO attuano, in collaborazione con i Comuni, le attività di informazione e sensibilizzazione necessarie in relazione ai tipi di raccolta attivati con riferimento alla pianificazione comprensoriale.

Art. 4
(Competenze della Regione)

1. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 196,

- e) Encouragement, éventuellement en collaboration avec les ordres professionnels et les associations catégorielles, toute initiative d'information et de sensibilisation utile à la pleine connaissance des mesures pour l'application des dispositions en vigueur en matière de gestion des déchets spéciaux, compte tenu également de l'obligation des entreprises de concourir à la réalisation des objectifs visés à l'art. 178 du décret législatif n° 152/2006.

5. En application de la lettre p du premier alinéa de l'art. 196 du décret législatif n° 152/2006, la Région, les établissements publics qui en dépendent et les collectivités locales, ainsi que les sociétés dont ceux-ci détiennent la majorité du capital sont tenus de satisfaire aux besoins annuels en matières pour la réalisation, la réhabilitation et l'entretien extraordinaire d'ouvrages et en biens mentionnés à un décret ad hoc du ministre de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer par le recours à des matières recyclées, et ce, à hauteur d'au moins 30 p. 100 desdits besoins. Tous les projets de la Région et des autres organismes visés à la première phrase du présent alinéa doivent prévoir expressément l'utilisation desdites matières.

Art. 3
(Information des citoyens)

1. La Région encourage et coordonne les initiatives et les campagnes d'information et de sensibilisation visant à offrir aux citoyens la pleine connaissance de la planification régionale sectorielle et des choix opérationnels qui s'ensuivent, afin, entre autres, de favoriser l'adoption de comportements conformes aux exigences de réduction, de réutilisation, de valorisation, de récupération et de traitement des déchets.
2. Le Gouvernement régional garantit l'homogénéité de l'orientation de l'information par l'élaboration de plans d'activité pluriannuels et par la réalisation et la diffusion de matériel pédagogique et informatif.
3. Les autorités des subATO veillent, dans le respect de la planification régionale sectorielle, à produire leurs propres matériels d'information et à diffuser dans les écoles et dans les communautés locales le matériel pédagogique et informatif visé au deuxième alinéa du présent article, après en avoir harmonisé les contenus avec les orientations du Gouvernement régional et l'avoir complété en fonction des caractéristiques spécifiques du ressort de référence.
4. Les autorités des subATO réalisent, en collaboration avec les Communes, les actions d'information et de sensibilisation nécessaires, compte tenu des types de collecte mis en œuvre dans le cadre de la planification du ressort de référence.

Art. 4
(Compétences de la Région)

1. Sans préjudice des compétences visées au premier ali-

comma 1, del d.lgs. 152/2006, spettano inoltre alla Regione:

- a) le competenze altrove attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 197, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
- b) l'approvazione, all'esito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 208, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, il rilascio dell'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero definite dagli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità di cui al medesimo articolo 208, ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006;
- c) il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- d) la determinazione delle garanzie finanziarie per la realizzazione e l'esercizio di impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui alle lettere b) e c);
- e) la definizione della disciplina della gestione integrata dei rifiuti attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO;
- f) lo svolgimento delle attività di competenza dell'Autorità di ATO per le fasi finali di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani, ivi compresa l'assunzione delle decisioni in merito all'individuazione tecnica del sistema di trattamento integrato dei rifiuti.

Art. 5

(Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborato secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano persegue, inoltre, l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti, dell'effettivo recupero di materia ed energia e sostiene l'innovazione tecnologica.
2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti si articola in sezioni tematiche, distinte e separate, relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e alla bonifica delle aree contaminate; esso contiene inoltre i criteri per l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione degli impianti.

néa de l'art. 196 du décret législatif n° 152/2006, il revient à la Région :

- a) D'exercer les compétences confiées aux Provinces au sens du premier alinéa de l'art. 197 du décret législatif n° 152/2006 ;
- b) D'approuver, à l'issue de la conférence de services visée au troisième alinéa de l'art. 208 du décret législatif n° 152/2006, les projets d'installations de gestion des déchets et de délivrer l'autorisation de réaliser lesdites installations et d'exercer les opérations de traitement et de récupération visées aux annexes B et C de la partie IV dudit décret législatif n° 152/2006 suivant les modalités indiquées audit art. 208, ainsi que l'autorisation de réaliser et d'exploiter des installations de recherche et d'expérience au sens de l'art. 211 du décret législatif susmentionné ;
- c) De délivrer, de renouveler et de réexaminer les autorisations environnementales intégrées visées au décret législatif n° 59 du 18 février 2005 portant application intégrale de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
- d) De déterminer les garanties financières pour la réalisation et l'exploitation des installations de traitement et de récupération des déchets visées aux lettres b et c du présent alinéa ;
- e) De réglementer la gestion intégrée des déchets par l'adoption d'actes d'orientation et de coordination en vue de la réorganisation des services de collecte et de transport des déchets ménagers dans les subATO ;
- f) D'exercer les fonctions relevant de l'autorité d'ATO pour ce qui est des phases finales de traitement et de récupération finale des déchets ménagers, y compris la prise des décisions relatives à l'identification technique du système de traitement intégré des déchets.

Art. 5

(Plan régional de gestion des déchets)

1. Le plan régional de gestion des déchets visé à l'art. 199 du décret législatif n° 152/2006 concourt à l'application des programmes communautaires en matière de développement durable et est élaboré suivant des logiques d'autosuffisance, de planification intégrée, de protection de l'environnement, de sécurité et d'économicité et sur la base des critères de flexibilité du système de récupération et de traitement des déchets. Le plan vise, par ailleurs, à réduire la quantité des déchets produits et à récupérer effectivement les matières et l'énergie et supporte l'innovation technologique.
2. Le plan régional de gestion des déchets comprend des sections thématiques distinctes relatives à la gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux, des emballages et des déchets d'emballage, ainsi qu'au réaménagement des aires contaminées. Il indique, par ailleurs, les critères de localisation des sites pour la réalisation des installations.

3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le Autorità di subATO. Per l'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano, la Giunta regionale può approvare appositi programmi esecutivi ed atti di indirizzo e coordinamento concernenti, in particolare:
- la riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica;
 - gli indirizzi per la riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali inerti;
 - gli indirizzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuto speciale, quali i rifiuti assimilabili agli urbani, i residuanti dall'uso di prodotti fitosanitari e i derivanti da attività particolarmente diffuse a livello regionale, quali le autoriparazioni, le lavorazioni del legno, le attività sanitarie e similari;
 - gli indirizzi per la gestione dei rifiuti nelle strutture pubbliche o che gestiscono servizi pubblici;
 - gli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti per la disciplina dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti urbani nei subATO;
 - gli indirizzi per la disciplina, a livello di subATO, del sistema tariffario, in conformità a quanto disposto dall'articolo 238 del d.lgs. 152/2006.
4. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è sottoposto, ove previsto, alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6. (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)).
5. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, i programmi esecutivi e gli atti di indirizzo e coordinamento sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, con le stesse modalità previste per la sua adozione.

Art. 6

*(Contributo ambientale ai Comuni
sede di impianti di recupero e di
smaltimento di rifiuti)*

1. Al fine di favorire la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, è riconosciuto un contributo ambientale ai Comuni sede di tali impianti, ad eccezione delle discariche per rifiuti speciali inerti.

3. Le plan régional de gestion des déchets est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales et les autorités des subATO entendus. Aux fins de la réalisation des objectifs visés au plan, le Gouvernement régional peut approuver des plans d'exécution et des actes d'orientation et de coordination spéciaux, concernant notamment :

- La réduction des déchets biodégradables destinés à la mise en décharge ;
- Les orientations pour la réorganisation des services de gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux inertes ;
- Les orientations pour la gestion de certains types particuliers de déchets spéciaux, tels que les déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, les résidus de l'utilisation de produits phytosanitaires et les dérivés des activités particulièrement diffusées à l'échelle régionale, telles que les réparations automobiles, le travail du bois, les activités sanitaires ou autres activités similaires ;
- Les orientations pour la gestion des déchets des établissements publics ou qui gèrent les services publics ;
- Les orientations pour la rédaction des règlements destinés à régir les services de collecte, de transport et de gestion des déchets ménagers dans les subATO ;
- Les orientations pour la réglementation, à l'échelle des subATO, du système tarifaire, conformément aux dispositions de l'art. 238 du décret législatif n° 152/2006.

4. Le plan régional de gestion des déchets est soumis, lorsque cela est prévu, à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, aux termes de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 portant nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement).

5. Le plan régional de gestion des déchets, les plans d'exécution et les actes d'orientation et de coordination sont publiés au Bulletin officiel de la Région.

6. Le plan régional de gestion des déchets est mis à jour tous les cinq ans au moins, et ce, suivant les modalités prévues pour son adoption.

Art. 6

*(Aide environnementale aux Communes
accueillant des installations de récupération et
de traitement de déchets sur leur territoire)*

1. Afin de favoriser la réalisation des installations de traitement et de récupération des déchets, une aide environnementale est octroyée aux Communes accueillant les dites installations sur leur territoire, exception faite pour les décharges d'inertes.

2. L'entità del contributo ambientale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla tipologia dell'impianto, all'entità e alla qualità di rifiuti conferiti. La Giunta regionale individua, inoltre, i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti ed effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti.
3. L'entità del contributo ambientale è aggiornata, ogni tre anni, con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il contributo ambientale è corrisposto ai Comuni interessati da parte dei soggetti gestori degli impianti di smaltimento e recupero, ad eccezione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i quali la Giunta regionale può prevedere forme di versamento diverse. Il contributo costituisce onere aggiuntivo rispetto alla tariffa di conferimento presso gli impianti in questione.
5. I Comuni interessati all'introito del contributo ambientale devono destinare almeno il 50 per cento del relativo gettito ad interventi finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione ambientale.

CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 7 (Sistema integrato di gestione dei rifiuti)

1. La Regione costituisce Autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO) per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani.
2. Le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di ATO sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, di seguito denominata struttura competente.
3. Le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO sono esercitate dai predetti enti.
4. La Regione orienta le attività di recupero e di smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili che tenda:
 - a) ad assicurare l'autosufficienza regionale per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto urbano che residuano dalle attività di recupero;
 - b) ad assicurare la corretta gestione delle fasi di smaltimento e recupero finale, sia per le frazioni di rifiuto

2. L'intensité de l'aide environnementale est fixée par délibération du Gouvernement régional, compte tenu du type d'installation, ainsi que de la quantité et de la qualité des déchets qui y sont traités. Le Gouvernement régional définit, par ailleurs, les critères de répartition de l'aide entre les Communes aux territoires limitrophes et effectivement concernés par les retombées négatives dues à la présence des installations en cause.
3. L'intensité de l'aide environnementale est actualisée tous les trois ans, par délibération du Gouvernement régional.
4. L'aide environnementale est versée aux Communes concernées par les exploitants des installations de traitement et de récupération des déchets, exception faite pour les installations de traitement et de récupération des déchets ménagers, pour lesquelles le Gouvernement régional peut prévoir des formes de versement différentes. Le montant de l'aide environnementale n'est pas compris dans le tarif dû pour la mise en installation.
5. Les Communes intéressées à percevoir l'aide environnementale sont tenues de destiner 50 p. 100 au moins des revenus de ladite aide au financement des actions d'amélioration et de requalification environnementale.

CHAPITRE II GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Art. 7 (Système intégré de gestion des déchets)

1. Les fonctions d'autorité de l'aire territoriale optimale unique (ATO) relatives aux phases de traitement et de récupération finale des déchets ménagers reviennent à la Région.
2. Les fonctions organisationnelles, techniques et administratives de l'autorité de l'ATO sont exercées par la structure régionale compétente en matière de protection de l'environnement contre les pollutions et en matière de gestion des déchets, ci-après dénommée « structure compétente ».
3. Les fonctions d'autorité de sous-aire territoriale optimale (subATO) relatives aux phases de collecte et de transport des déchets ménagers reviennent aux Communautés de montagne et à la Commune d'Aoste, qui exercent les fonctions organisationnelles, techniques et administratives y afférentes.
4. La Région oriente les activités de récupération et de traitement dans le cadre d'un système intégré de gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers qui vise :
 - a) À assurer l'autosuffisance, à l'échelle régionale, dans les phases de traitement des fractions de déchets ménagers restant après les opérations de récupération ;

urbano che residuano dalle attività di recupero, valorizzabili a fini energetici, sia per le particolari tipologie di rifiuto o di residuo, quali i fanghi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate, i rifiuti speciali da attività sanitarie, gli animali e le parti di animali destinati alla distruzione e tutte le tipologie di rifiuto disciplinate dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

- c) ad assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
 - d) a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, anche con azioni positive a carattere preventivo;
 - e) ad ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, di recupero, anche energetico, e di riciclaggio come materie delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalle raccolte differenziate e dei rifiuti speciali.
5. Nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani, la Regione persegue criteri di economicità, efficienza ed efficacia e di tutela della salute e dell'ambiente.
6. I rifiuti urbani e speciali provenienti dalle raccolte differenziate devono essere destinati esclusivamente alle operazioni di recupero. È vietata ogni attività di smaltimento, fatte salve le tipologie di rifiuti urbani pericolosi che devono essere raccolti in forma separata al fine di assicurarne l'avvio ad idonee operazioni di smaltimento.

Art. 8

(Gestione dei rifiuti all'interno dei subATO)

1. Al fine di assicurare la riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO, le Comunità montane e il Comune di Aosta provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'avvio delle attività finalizzate all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del relativo servizio. In caso di mancato rispetto del predetto termine, la Regione diffida gli enti interessati ad adempiere entro l'ulteriore termine di sessanta giorni. In caso di persistente inadempimento, la Regione, sentito l'ente inadempiente, provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del medesimo ente, mediante la nomina, con decreto dell'assessore regionale competente, di un commissario ad acta.
2. Le Comunità montane provvedono a sottoscrivere con i Comuni ad esse appartenenti apposita convenzione volta a disciplinare, in fase di avvio, le modalità e le condizioni per l'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in con-

- b) À assurer la gestion correcte des phases de traitement et de récupération finale concernant tant les fractions de déchets ménagers restant après les opérations de récupération et susceptibles d'être valorisées à des fins énergétiques, que les types particuliers de déchets ou de résidus, tels que les boues des installations d'épuration des eaux usées et assimilées, les déchets spéciaux des activités sanitaires, les carcasses et portions de carcasses d'animaux destinées à la destruction et tous les types de déchets visés au règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
- c) À garantir une protection efficace de la santé et de l'environnement ;
- d) À réduire la quantité et la dangerosité des déchets, éventuellement par des actions positives à caractère préventif ;
- e) À optimiser et à compléter les opérations de réutilisation, de récupération – à des fins énergétiques ou autres – et de recyclage, en tant que matières, des différentes fractions de déchets ménagers issues de la collecte sélective ou de déchets spéciaux.

5. Dans la gestion du cycle des déchets ménagers, la Région poursuit l'application des critères d'économicité, d'efficience, d'efficacité et de protection de la santé et de l'environnement.
6. Les déchets ménagers et spéciaux issus de la collecte sélective doivent uniquement être destinés aux opérations de récupération. Le traitement desdits déchets est interdit, sauf lorsqu'il s'agit des types de déchets ménagers dangereux, qui doivent être collectés séparément en vue de leur acheminement vers des filières de traitement ciblé.

Art. 8

(Gestion des déchets dans le cadre des subATO)

1. Afin de garantir la réorganisation du service de collecte et de transport des déchets ménagers dans le cadre des subATO, les Communautés de montagne et la Commune d'Aoste veillent, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, à faire démarrer les activités visant à l'organisation, à l'attribution et au contrôle du service en cause. Si ledit délai n'est pas respecté, la Région somme les établissements concernés de s'acquitter de leurs obligations sous soixante jours. En cas d'inaction persistante, la Région se substitue à l'établissement défaillant, ledit établissement entendu, et nomme, par arrêté de l'assesseur régional compétent en la matière, un commissaire ad hoc. Les dépenses y afférentes sont à la charge de l'établissement défaillant.
2. Les Communautés de montagne passent avec les Communes qui les composent une convention ad hoc pour fixer, lors de la phase de démarrage, les modalités et les conditions d'exercice des fonctions relatives à la gestion du service de collecte et de transport des déchets

- siderazione anche delle particolarità locali, nonché delle modalità di trasferimento dei beni oggetto del servizio. Le Autorità di subATO possono stipulare tra loro apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 104 della l.r. 54/1998, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e delle attività di cui al presente articolo.
3. Il Piano di subATO, costituente il documento di riferimento per l'attuazione della riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, è approvato dall'Autorità di subATO, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 2, ed è predisposto in relazione alle particolarità territoriali, insediative e di variazione della popolazione turistica evidenziate da ciascun Comune appartenente all'ambito territoriale di riferimento del subATO.
 4. Il Piano di subATO definisce, in particolare:
 - a) le modalità di riorganizzazione del servizio, rivolto a tutte le tipologie di rifiuto urbano, come definite dall'articolo 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006, individuando i sistemi previsti per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata. Tali sistemi possono essere diversi a seconda delle particolarità territoriali e delle esigenze legate alla popolazione turistica;
 - b) il numero e le modalità di dotazione e di gestione delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti e dei centri comunali di conferimento;
 - c) la tipologia degli eventuali servizi integrativi ed aggiuntivi che si intendono attivare;
 - d) il sistema di gestione del servizio;
 - e) i costi per la riorganizzazione del servizio ed il relativo piano tariffario;
 - f) il programma operativo di attuazione degli interventi previsti per assicurare la piena riorganizzazione del servizio.
 5. I Piani di subATO approvati sono trasmessi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, alla struttura competente, ai fini dell'acquisizione del parere di conformità in relazione alle disposizioni e agli obiettivi individuati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. La struttura competente esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano di subATO proponendo, qualora necessarie, integrazioni o modificazioni che devono essere recepite dall'Autorità di subATO nei successivi trenta giorni.
 6. Le Autorità di subATO disciplinano le modalità di esercizio del servizio inerente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e degli altri servizi connessi, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente e del Piano regionale di gestione dei rifiuti, attraverso appositi regolamenti, predisposti in conformità a quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del d.lgs. 152/2006. I regolamenti devono stabilire, in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e
- ménagers, compte tenu entre autres des particularités locales et des modalités de transfert des biens faisant l'objet du service. Les autorités des subATO peuvent passer entre elles une convention ad hoc au sens de l'art. 104 de la LR n° 54/1998 en vue de l'exercice à l'échelle supracommunale des fonctions et des activités visées au présent article.
3. Parallèlement à la passation de la convention visée au deuxième alinéa ci-dessus, l'autorité de subATO doit approuver, à l'unanimité, un plan de subATO valant document de référence pour la réorganisation du service de collecte et de transport des déchets ménagers. Ledit plan est rédigé compte tenu des particularités du territoire, de l'urbanisation et de la fréquentation touristique signalées par chaque Commune relevant du ressort de la subATO.
 4. Le plan de subATO définit notamment :
 - a) Les modalités de réorganisation du service en cause pour tous les types de déchets ménagers, tels qu'ils figurent au deuxième alinéa de l'art. 184 du décret législatif n° 152/2006, ainsi que les systèmes de collecte sélective, qui peuvent différer en fonction des particularités territoriales et des exigences liées à la fréquentation touristique ;
 - b) Le nombre et les modalités de dotation et d'exploitation des stations de transfert des déchets et des centres de collecte communaux ;
 - c) Le type des éventuels services complémentaires et supplémentaires susceptibles d'être fournis ;
 - d) Le système de gestion du service en cause ;
 - e) Les coûts de réorganisation du service en cause et le plan tarifaire y afférent ;
 - f) Le plan opérationnel pour l'application des actions prévues en vue de la pleine réorganisation du service en cause.
 5. Une fois approuvé, le plan de subATO est transmis, sous trente jours à compter du délai visé au premier alinéa du présent article, à la structure compétente qui exprime son avis quant à la conformité de ce dernier aux dispositions et aux objectifs du plan régional de gestion des déchets, et ce, dans les soixante jours qui suivent la réception du plan de subATO. S'il y a lieu, la structure compétente propose des compléments ou des modifications du plan en cause, que l'autorité de subATO doit adopter sous trente jours.
 6. Les autorités de subATO réglementent les modalités d'exploitation du service de collecte et de transport des déchets ménagers et des autres services reliés à celui-ci, conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur et au plan régional de gestion des déchets. À cette fin, elles rédigent des règlements ad hoc, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 198 du décret législatif n° 152/2006, qui doivent établir notamment :
 - a) Les mesures nécessaires à la protection hygiénique et sanitaire pendant toutes les phases de gestion des déchets ménagers ;

- trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, in coerenza con le modalità organizzative dello smaltimento e del recupero finale definite nel Piano regionale di gestione dei rifiuti;
 - d) le modalità per la gestione di tutte le tipologie di rifiuto urbano, come definite dall'articolo 184, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
 - e) le misure per favorire ed ottimizzare il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti primari da imballaggio;
 - f) le modalità di determinazione dei quantitativi di rifiuti urbani indifferenziati conferiti dagli utenti;
 - g) le modalità di assimilazione, per qualità e quantità, a rifiuto urbano dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività produttive, commerciali e di servizio;
 - h) gli eventuali servizi integrativi ed aggiuntivi, a favore di utenti non produttori di rifiuti urbani, e le modalità di svolgimento dei medesimi;
 - i) le azioni previste a livello comprensoriale, finalizzate alla sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani.
7. I regolamenti di cui al comma 6 devono essere adottati entro sei mesi dalla data di avvio delle attività finalizzate all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO.
8. Le attività di riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da parte delle Autorità di subATO sono assoggettate a valutazione periodica sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 17.

Art. 9
(Funzioni dell'Autorità di subATO)

1. L'Autorità di subATO è titolare del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno dell'ambito territoriale di riferimento. Essa svolge funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare:
- a) redige ed approva il programma operativo, attuativo del Piano di subATO;
 - b) realizza gli interventi previsti dal programma operativo ed individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;
 - c) individua i soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, secondo le modalità di cui agli articoli 113, 113bis e 113ter della l.r. 54/1998;

- b) Les modalités de déroulement du service de collecte et de transport des déchets ménagers ;
 - c) Les modalités de remise, de collecte sélective et de transport des déchets ménagers et assimilés, afin de garantir la gestion séparée des différentes fractions de déchets, conformément aux modalités organisationnelles relatives au traitement et à la récupération finale que fixe le plan régional de gestion des déchets ;
 - d) Les modalités de gestion de tous les types de déchets ménagers, tels qu'ils figurent au deuxième alinéa de l'art. 184 du décret législatif n° 152/2006 ;
 - e) Les mesures pour favoriser et optimiser la remise, la collecte et le transport des déchets primaires d'emballage ;
 - f) Les modalités de détermination des quantités de déchets ménagers indifférenciés remis par les usagers ;
 - g) Les modalités d'assimilation, du point de vue quantitatif et qualitatif, aux déchets ménagers des déchets spéciaux non dangereux issus des activités productrices, commerciales et de service ;
 - h) Les éventuels services complémentaires et supplémentaires au profit des usagers qui ne produisent pas de déchets ménagers et les modalités de déroulement desdits services ;
 - i) Les actions prévues à l'échelle du ressort de référence et visant à la sensibilisation à la gestion correcte des déchets et à la réduction de la production de déchets ménagers.
7. Les règlements mentionnés au sixième alinéa ci-dessus doivent être adoptés dans les six mois qui suivent la date de démarrage des activités visant à l'organisation, à l'attribution et au contrôle du service de collecte et de transports des déchets ménagers dans le cadre des subATO.
8. Les activités de réorganisation du service de collecte et de transport des déchets ménagers confiées aux autorités de subATO subissent une évaluation périodique – sur la base de critères d'efficience, d'efficacité et d'économicité – par l'observatoire régional des déchets visé à l'art. 17 de la présente loi.

Art. 9
(Fonctions des autorités de subATO)

1. La responsabilité du service de collecte et de transport des déchets ménagers dans le cadre de chaque subATO revient à l'autorité y afférente, qui exerce des fonctions d'organisation, d'attribution et de contrôle du service de gestion intégrée des déchets et notamment :
- a) Rédige et approuve le plan opérationnel portant application du plan de subATO ;
 - b) Veille à la réalisation des actions prévues par le plan opérationnel et identifie les acteurs chargés de celles-ci ;
 - c) Attribue la gestion du service de collecte et de transport des déchets ménagers suivant les modalités visées aux articles 113, 113 bis et 113 ter de la LR n° 54/1998 ;

- d) provvede alla determinazione e all'articolazione della tariffa e alla determinazione delle relative modalità di riscossione, direttamente o tramite soggetti terzi;
- e) provvede alla verifica della gestione operativa;
- f) stabilisce gli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello di bacino territoriale ottimale, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- g) provvede all'aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale, del Piano di subATO.

Art. 10

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti urbani)

1. In ogni subATO deve essere assicurato il raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione dei rifiuti urbani:
 - a) 40 per cento di raccolta differenziata, entro il 31 dicembre 2007;
 - b) 50 per cento di raccolta differenziata e 40 per cento di valorizzazione, entro il 31 dicembre 2009;
 - c) 60 per cento di raccolta differenziata e 50 per cento di valorizzazione, entro il 31 dicembre 2011.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata deve coincidere con l'adozione da parte dei subATO di misure che consentano di perseguire un'adeguata qualità dei rifiuti raccolti in forma differenziata, in modo da assicurare il conseguimento di livelli di valorizzazione.
3. Il mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione comporta l'applicazione, a carico delle Autorità di subATO, di un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 11

(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 238 del d.lgs. 152/2006, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dall'Autorità di subATO mediante la tariffa di cui al medesimo articolo, da essa determinata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati ulteriori criteri per la definizione delle componenti dei costi per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani. La Giunta regionale definisce, inoltre, i criteri per l'applicazione di agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite auto-compostaggio, della frazione umida dei rifiuti urbani.

- d) Fixe et module le tarif du service et décide les modalités de recouvrement – direct ou par l'intermédiaire de tiers – des sommes y afférentes ;
- e) Contrôle la gestion opérationnelle ;
- f) Fixe les objectifs de collecte sélective à atteindre dans le cadre de l'aire territoriale optimale, conformément aux objectifs établis par le plan régional de gestion des déchets ;
- g) Assure, tous les cinq ans au moins, l'actualisation du plan de subATO.

Art. 10

(Mesures pour augmenter la collecte sélective et la valorisation des déchets ménagers)

1. Dans chaque subATO, les objectifs de collecte sélective et de valorisation des déchets ménagers indiqués ci-dessous doivent être atteints :
 - a) Collecte sélective de 40 p. 100 des déchets ménagers, au 31 décembre 2007 ;
 - b) Collecte sélective de 50 p. 100 et valorisation de 40 p. 100 des déchets ménagers, au 31 décembre 2009 ;
 - c) Collecte sélective de 60 p. 100 et valorisation de 50 p. 100 des déchets ménagers, au 31 décembre 2011.
2. La réalisation des objectifs de collecte sélective doit coïncider avec l'adoption, par les autorités de subATO, de mesures susceptibles de garantir un degré qualitatif des déchets différenciés suffisant pour permettre la valorisation de ceux-ci.
3. À défaut de réalisation des objectifs de collecte sélective et de valorisation, les autorités de subATO versent un supplément de taxe spéciale de mise en décharge des déchets ménagers, instituée aux termes du vingt-quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 (Mesures de rationalisation des finances publiques) équivalent à 20 p. 100 du montant de ladite taxe.

Art. 11

(Tarif relatif à la gestion des déchets ménagers)

1. Conformément aux dispositions de l'art. 238 du décret législatif n° 152/2006, les coûts des services relatifs à la gestion des déchets ménagers sont couverts par l'autorité de subATO moyennant les crédits qui dérivent du recouvrement du tarif visé audit article et déterminé au sens de la lettre d du premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi.
2. Le Gouvernement régional établit, par une délibération qui doit être prise dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des critères supplémentaires pour la définition des éléments de coût utiles à la détermination du tarif de référence pour la gestion des déchets ménagers. Le Gouvernement régional définit, par ailleurs, les critères pour l'application de facilités aux usagers domestiques qui récupèrent directement, par compostage individuel, la fraction humide des déchets ménagers.

Art. 12

(Determinazione dei canoni per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina gli importi dei canoni relativi ai servizi assicurati presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero, da applicare nell'anno successivo ai soggetti conferitori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. La Giunta regionale determina, inoltre, i criteri per le eventuali riduzioni o penalizzazioni da applicare alle Autorità di subATO in relazione agli obiettivi conseguiti nella raccolta differenziata e nella valorizzazione, limitatamente ai rifiuti urbani indifferenziati.
2. I canoni sono determinati, per le differenti tipologie di rifiuto ammesse agli impianti regionali di smaltimento e recupero, sulla base dei costi complessivi effettivamente sostenuti dalla Regione nell'anno precedente, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 63 (Costituzione di una Società per azioni per la gestione dell'impianto di compattazione e discarica dei rifiuti solidi urbani, sito in Comune di Brissogne).
3. Il dirigente della struttura competente provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, al calcolo e alla comunicazione dei canoni per ciascun subATO, sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero, suddivisi per tipologie, fissando i tempi e le modalità di versamento alla Regione degli importi dovuti.

CAPO III

GESTIONE DEI MATERIALI INERTI E
DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI
DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SCAVO,
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Art. 13
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
 - a) materiali inerti da scavo: i materiali inerti, non pericolosi, derivanti da operazioni di scavo e costituiti da materiale naturale terroso, litoide, roccioso o limoso privo di inquinanti chimici, compresi i materiali derivanti da versanti in frana, da operazioni di disalveo e da attività di sistemazione idraulica di torrenti e fiumi, destinati ad essere riutilizzati, direttamente o presso impianti fissi di lavorazione di inerti per aggregati, o ad essere avviati a operazioni di reimpiego in recuperi ambientali, recuperi di versante, bonifiche ambientali ed agrarie, ricopertura periodica o definitiva di discariche;
 - b) materiali inerti da demolizione e costruzione, com-

Art. 12

(Détermination des redevances de mise en installation des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers)

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement régional fixe les montants des redevances relatives aux services fournis dans les installations régionales de traitement et de récupération des déchets et applicables au titre de l'année suivante aux livreurs de déchets ménagers et de déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers. Le Gouvernement régional établit, par ailleurs, les critères des éventuelles réductions ou pénalités à appliquer aux autorités des subATO en fonction des objectifs atteints en termes de collecte sélective et de valorisation, limitativement aux déchets ménagers indifférenciés.
2. Les redevances sont établies, en fonction des différents types de déchet admis dans les installations régionales de traitement et de récupération, sur la base des coûts globaux effectivement supportés par la Région au titre de l'année précédente, en application des dispositions de la loi régionale n° 63 du 10 août 1987 (Constitution d'une société par actions pour la gestion de l'installation de compactage et de la décharge de déchets ménagers, situées dans la commune de Brissogne).
3. Le dirigeant de la structure compétente procède, avant le 30 avril de chaque année, au calcul et à la communication des redevances applicables à chaque subATO – sur la base des quantités de déchets effectivement livrées aux installations régionales de traitement et de récupération – pour chaque type de déchet. Il établit, par ailleurs, les délais et les modalités de versement à la Région des montants dus.

CHAPITRE III

GESTION DES MATIÈRES INERTES ET
DES DÉCHETS SPÉCIAUX INERTES ISSUS
DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT,
DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION

Art. 13
(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :
 - a) Matières inertes issues des terrassements, les matières inertes non dangereuses dérivant des travaux de terrassement et constituées de matériel naturel (terre, pierres, roches ou limon) ne contenant pas de polluants chimiques – y compris le matériel issu des glissements de versants, des opérations de détournement des cours d'eau et des travaux de réaménagement hydraulique des torrents et des rivières – et destiné à être réutilisé soit directement, soit dans des installations fixes de production d'enrobés, soit encore dans les opérations de réhabilitation environnementale, de remise en état de versants, de réaménagement environnemental ou agricole, et de recouvre-

- prese le costruzioni stradali: i materiali inerti non pericolosi, costituiti da miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e materiali in gesso, derivanti da attività di demolizione e costruzione, e le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone, destinati ad essere riutilizzati direttamente all'interno del cantiere, previo eventuale trattamento di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica;
- c) rifiuti inerti: i rifiuti, non pericolosi, derivanti da attività di demolizione e costruzione, che residuano dalle attività di riutilizzo diretto di cui alla lettera b) e che rientrano nella classificazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- d) rifiuti da costruzioni stradali non pericolosi: il materiale inerte, proveniente dalla sovrastruttura stradale composta da strati base, binder e tappeti di usura, avente leganti bituminosi non contenenti catrame di carbone e il materiale sciolto da sottofondi stradali che residuano dalle attività di riutilizzo diretto di cui alla lettera b);
- e) rifiuti pericolosi da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali: i rifiuti derivanti da dette attività e classificati come pericolosi nel catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, destinati allo smaltimento o al recupero;
- f) cantiere: il luogo in cui sono effettivamente eseguiti i lavori di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, e l'insieme dei luoghi interessati dalla realizzazione delle opere e dei depositi a servizio del cantiere, ed espressamente individuati nei piani di sicurezza allegati al progetto approvato dall'autorità competente e nel piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili). Il cantiere costituisce, inoltre, luogo di produzione dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera i), del d.lgs. 152/2006;
- g) area attrezzata di stoccaggio e di deposito: l'area o le aree recintate espressamente individuate nel piano di sicurezza e nel piano operativo di sicurezza, a servizio del cantiere, in cui sono assicurate le seguenti attività:
- 1) ricovero dei mezzi d'opera;
 - 2) deposito dei materiali di costruzione;
 - 3) stoccaggio dei materiali inerti da scavo;
 - 4) stoccaggio dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali;
 - 5) selezione, vagliatura, eventuale riduzione volumetrica dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, destinati al riutilizzo diretto all'interno del cantiere;
 - 6) deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi che residuano dalle attività di riutilizzo diretto all'interno del cantiere e di tutte le altre tipologie di rifiuto risultanti dalle attività svolte;
- h) spostamento dei materiali: la fase di eventuale trasferimento dei materiali inerti da scavo e dei materiali pericolosi o definitivi delle discariche;
- b) Matières inertes issues des démolitions et constructions, y compris des constructions routières, les matières inertes non dangereuses – constituées de mélanges ou de résidus de ciment, de briques, de carrelages et de matériaux à base de gypse et dérivant des travaux de démolition et de construction – et les mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron de houille et destinées à être réutilisées directement sur le chantier, après les éventuelles opérations de tri, de criblage et de concassage ;
- c) Déchets inertes, les déchets non dangereux dérivant des travaux de démolition et de construction qui restent après les opérations de réutilisation directe au sens de la lettre b ci-dessus et qui relèvent des catégories visées à la lettre e du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 36 du 13 janvier 2003 (Application de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets) ;
- d) Déchets de construction routière non dangereux, les matières inertes dérivant de la superstructure des routes – composée de couches de base, de liaison et de roulement – et comportant des liants bitumineux ne contenant pas de goudron de houille, ainsi que les matières fondues issues de la couche de fondation après les opérations de réutilisation directe au sens de la lettre b ci-dessus ;
- e) Déchets dangereux de démolition et de construction, y compris de construction routière, les déchets dérivant des dites activités, classés « déchets dangereux » au sens du catalogue européen des déchets visé à la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 et destinés soit au traitement, soit à la récupération ;
- f) Chantier, le lieu où sont effectivement exécutés les travaux de démolition ou de construction, y compris de construction routière, et l'ensemble des sites concernés par la réalisation des travaux et des entrepôts desservant le chantier, expressément indiqués dans les plans de sécurité annexés au projet approuvé par l'autorité compétente, ainsi que dans le plan opérationnel de sécurité visé au décret législatif n° 494 du 14 août 1996 (Application de la directive 92/57/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles) ; le chantier est considéré, par ailleurs, comme le lieu de production des déchets, aux termes et aux fins de la lettre i du premier alinéa de l'art. 183 du décret législatif n° 152/2006 ;
- g) Aire de stockage, l'aire ou les aires clôturées desservant le chantier, expressément indiquées dans le plan de sécurité et dans le plan opérationnel de sécurité et servant :
- 1) À l'entreposage des engins ;
 - 2) Au stockage des matériaux de construction ;
 - 3) Au stockage des matières inertes issues des terrassements ;
 - 4) Au stockage des matières inertes issues des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières ;
 - 5) Au tri, au criblage et à l'éventuel concassage des matières inertes issues des démolitions et des

riali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, dal luogo di esecuzione dei lavori all'area attrezzata di stoccaggio e di deposito, ai fini dell'effettuazione di una delle attività di cui alla lettera g). Tale fase non è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006;

- i) trasporto: la fase di avvio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti che residuano dalle operazioni di riutilizzo diretto all'interno del cantiere dei materiali di cui alle lettere a) e b), e degli altri rifiuti prodotti nel cantiere.

Art. 14
(Riutilizzo e gestione dei materiali inerti da scavo)

1. I materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, qualora derivanti esclusivamente da suoli naturali, da versanti in frana o conseguenti ad attività di sistemazione idraulica e manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti, la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'articolo 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. 152/2006. La provenienza del materiale deve essere espressamente dichiarata dal progettista in fase di progettazione preliminare delle relative opere o, nel caso di interventi assoggettati a denuncia di inizio attività, dal soggetto titolare dell'intervento cui le opere si riferiscono.
2. I materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti qualora risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'articolo 186, comma 3, del d.lgs. 152/2006, se derivanti da:
 - a) siti per i quali risultino in corso le procedure di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;
 - b) siti già assoggettati ad attività finalizzate alla bonifica o alla messa in sicurezza permanente;
 - c) siti già destinati ad attività di gestione dei rifiuti, quali impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
 - d) siti ove siano state esercitate attività produttive commerciali, artigianali e industriali che risultino dismesse e che possano aver provocato fenomeni di contaminazione ambientale, ad esclusione delle attività agricole;
 - e) attività di sistemazione idraulica e di manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti la cui qualità ambienta-

construzioni, y compris des constructions routières, et destinées à la réutilisation directe sur le chantier ;

- 6) Au stockage préliminaire des déchets non dangereux qui restent après les opérations de réutilisation directe sur le chantier et de tous les autres types de déchets dérivant des activités exercées ;
- h) Déplacement des matières, l'éventuelle phase de transfert des matières inertes issues des terrassements, des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, depuis le lieu d'exécution des travaux à l'aire de stockage, en vue de l'une des opérations visées à la lettre g ci-dessus. Cette phase n'est pas soumise aux dispositions visées au décret législatif n° 152/2006 ;
- i) Transport, la phase initiale des opérations de traitement ou de récupération des déchets qui restent après les opérations de réutilisation directe sur le chantier des matières visées aux lettres a et b du présent alinéa, ainsi que des autres déchets produits toujours sur le chantier.

Art. 14
(Réutilisation et gestion des matières inertes issues des terrassements)

1. Les matières inertes issues des terrassements ne sont pas considérées comme des déchets et ne sont pas soumises aux dispositions du décret législatif n° 152/2006 uniquement si elles dérivent des sols naturels, des glissements de versants ou des travaux d'aménagement hydraulique ou d'entretien des lits des rivières et des torrents et qu'elles justifient d'une qualité environnementale correspondant au moins à un bon état chimique au sens de la lettre z du deuxième alinéa de l'art. 74 du décret législatif n° 152/2006 ; l'origine des matières doit être expressément déclarée par le concepteur du projet dans le cadre de l'avant-projet des travaux en cause ou, dans le cas de travaux soumis à déclaration de travaux, par le maître d'ouvrage.
2. Les matières inertes issues des terrassements ne sont pas considérées comme des déchets si une caractérisation réalisée conformément aux procédures d'analyse visées au troisième alinéa de l'art. 186 du décret législatif n° 152/2006 atteste qu'elles ne sont pas dangereuses, bien qu'elles dérivent :
 - a) De sites dont il est attesté qu'ils sont en cours de réaménagement au sens du titre V de la partie IV du décret législatif n° 152/2006 ;
 - b) De sites déjà soumis à des activités visant le réaménagement ou la sécurisation permanente ;
 - c) De sites déjà destinés à l'aménagement d'installations de traitement ou de récupération des déchets ou autres activités de gestion des déchets ;
 - d) De sites ayant accueilli des activités productrices, commerciales, artisanales ou industrielles désormais achevées mais susceptibles d'avoir provoqué des phénomènes de contamination de l'environnement, exception faite pour les activités agricoles ;
 - e) De travaux de réaménagement hydraulique et d'en-

le non risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'articolo 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. 152/2006.

3. I materiali inerti da scavo che non costituiscono rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere avviati, in via prioritaria, ad attività di riutilizzo diretto o ad attività di riutilizzo presso impianti fissi di lavorazione di inerti; qualora ciò non sia possibile, devono essere destinati ad attività quali la gestione ordinaria di discariche, l'utilizzo in operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente di siti contaminati, il recupero ambientale di siti già destinati ad attività estrattive, il recupero di versanti e di zone di frana, i miglioramenti fondiari ed agrari, o qualunque altra opera, di titolarità pubblica o privata, per la quale sia necessario l'utilizzo di terra, rocce, ghiaia e sabbia.
 4. Al fine di favorire l'avvio del riutilizzo dei materiali inerti da scavo, sono individuate apposite aree di stoccaggio attrezzate. Tali aree, di titolarità pubblica, devono essere realizzate a livello intercomunale in zone che risultino baricentriche rispetto al bacino di riferimento.
 5. All'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate provvedono i Comuni, anche in accordo tra loro. L'ubicazione di tali aree deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. La realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo al di fuori delle aree di discarica o dei centri di recupero dei rifiuti inerti non sono soggetti alle disposizioni urbanistiche vigenti. La gestione dei materiali inerti da scavo, attraverso uno o più centri di stoccaggio, può essere effettuata in modo coordinato all'interno dei bacini territoriali di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dalle Autorità di subATO.
 6. La realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/2006.
 7. Le aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo costituiscono punto di riferimento obbligatorio per i soggetti, pubblici e privati, che usufruiscono di finanziamenti pubblici, per un valore pari o superiore al 50 per cento del costo delle opere, e che hanno la necessità di utilizzare tali materiali per le attività edili o di recupero o bonifica ambientali. Le aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo costituiscono inoltre punto di riferimento obbligatorio per i gestori delle discariche operanti nel territorio regionale, ai fini
- retien des lits des rivières et des torrents d'une qualité environnementale correspondant au moins à un bon état chimique au sens de la lettre z du deuxième alinéa de l'art. 74 du décret législatif n° 152/2006.
3. Les matières inertes issues des terrassements qui ne sont pas considérées comme des déchets au sens du premier et du deuxième alinéa du présent article doivent être destinées, à titre prioritaire, à la réutilisation directe ou dans des installations fixes de traitement des inertes. Au cas où cela ne s'avérerait pas possible, lesdites matières doivent être utilisées pour les travaux de gestion ordinaire des décharges, pour les opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente des aires contaminées, pour la réhabilitation environnementale des sites d'extraction, pour la remise en état de versants et de glissements de terrain, pour les travaux d'amélioration foncière ou agricole ainsi que pour tout autre type de travaux, publics ou privés, qui exige l'utilisation de terre, de pierres, de gravier ou de sable.
 4. Aux fins du démarrage de la réutilisation des matières inertes issues des terrassements, des aires de stockage spécialement équipées sont délimitées. Lesdites aires sont publiques et doivent être aménagées à l'échelle intercommunale, dans des zones centrales par rapport au ressort de référence.
 5. Les aires de stockage sont délimitées par les Communes, éventuellement d'un commun accord. La localisation desdites aires doit préférablement coïncider, chaque fois que l'espace disponible le permet, avec les décharges de déchets spéciaux inertes ou avec les centres de récupération des déchets inertes déjà en cours d'exploitation. En l'occurrence, la gestion des matières inertes issues des terrassements peut être assurée par les exploitants des installations en cause. L'aménagement et l'exploitation des aires équipées pour le stockage des matières inertes issues des terrassements en dehors des décharges ou des centres de récupération des déchets inertes ne sont pas soumis aux dispositions d'urbanisme en vigueur. Les autorités des subATO peuvent gérer les matières inertes issues des terrassements d'une manière coordonnée à l'échelle des ressorts de collecte et de transport des déchets ménagers, dans le cadre d'un ou de plusieurs centres de stockage.
 6. L'aménagement et l'exploitation des aires équipées pour le stockage des matières inertes issues des terrassements ne sont pas soumis aux procédures d'autorisation visées au décret législatif n° 152/2006.
 7. Les maîtres d'ouvrages publics ou privés qui bénéficient d'aides publiques pour un montant égal ou supérieur à 50 p. 100 du coût des travaux et qui auraient besoin de matières inertes issues des terrassements pour des travaux soit de construction, soit de réhabilitation ou de réaménagement environnementaux sont tenus de s'approvisionner auprès des aires de stockage en cause. Il en est de même pour les exploitants des décharges situées sur le territoire régional qui auraient besoin des matières inertes issues des terrassements pour le recouvrement

- dell'approvvigionamento dell'eventuale materiale necessario per la ricopertura periodica, la formazione di argini, le ricoperture finali e i recuperi ambientali delle discariche stesse.
8. Al fine di destinare parte delle aree di discarica per rifiuti speciali inerti all'esercizio dei centri di stoccaggio dei materiali inerti da scavo, i titolari di tali aree devono presentare alla struttura competente apposita domanda, corredata della seguente documentazione:
 - a) una planimetria catastale concernente le zone da destinare al deposito dei materiali inerti da scavo, specificando le aree di stoccaggio del materiale in ingresso, quelle destinate alle eventuali operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica, e quelle per lo stoccaggio del materiale da avviare al riutilizzo;
 - b) una relazione tecnica riportante:
 - 1) l'indicazione dell'estensione dell'area da utilizzare per i depositi;
 - 2) l'indicazione delle eventuali attività di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica, con la specificazione delle caratteristiche dell'attrezzatura che si prevede di utilizzare;
 - 3) l'indicazione presunta dei quantitativi di materiale da scavo che si intendono stoccare, sia in ingresso che in uscita;
 - 4) l'indicazione delle altezze dei cumuli;
 - 5) l'indicazione delle modalità gestionali, con la specificazione di tutte le misure previste per evitare la formazione di polveri e, in generale, per evitare inconvenienti alle persone e all'ambiente.
 9. Le aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo, realizzate all'interno delle aree di discarica, devono risultare separate rispetto alle zone destinate all'esercizio della discarica medesima e la gestione delle due attività deve essere assicurata in modo tale da non creare promiscuità ed interferenze.
 10. La struttura competente decide sulla domanda di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, può essere convocata un'apposita conferenza dei servizi per l'acquisizione di tutti i nullaosta, permessi, autorizzazioni, pareri o altri atti di consenso, comunque denominati, di competenza di altre strutture regionali o di enti diversi dalla Regione.
 11. L'autorizzazione per l'attivazione di aree di stoccaggio attrezzate, all'interno di discariche per rifiuti speciali inerti di nuova realizzazione, è rilasciata contestualmente alle autorizzazioni per la realizzazione e per l'esercizio dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006.
 12. A decorrere dal 30 giugno 2008, il conferimento in discarica di materiali inerti da scavo, ai fini dello smaltimento finale, è vietato. I gestori di discariche sono autorizzati a ricevere i materiali inerti da scavo limitatamente ai quantitativi necessari per gli interventi gestionali e di recupero. Annualmente, contestualmente alla presenza
- périodique des déchets stockés, pour l'aménagement des digues, pour les recouvrements finaux et pour les travaux de réhabilitation environnementale desdites décharges.
8. Afin de destiner une partie des décharges de déchets spéciaux inertes à l'aménagement d'aires de stockage des matières inertes issues des terrassements, les exploitants desdites décharges doivent présenter à la structure compétente une demande ad hoc assortie de la documentation suivante :
 - a) Plan cadastral des zones affectées au dépôt des matières inertes issues des terrassements, indiquant les aires de stockage des matières en entrée, les aires réservées aux éventuelles opérations de tri, de criblage et de concassage, ainsi que les aires pour le stockage des matières destinées à la réutilisation ;
 - b) Rapport technique indiquant :
 - 1) L'extension de l'aire destinée au dépôt des matières ;
 - 2) Les éventuelles opérations de tri, de criblage et de concassage, ainsi que les caractéristiques des équipements qui seront utilisés ;
 - 3) L'estimation des quantités de matières de terrassement en entrée et en sortie ;
 - 4) Les hauteurs des dômes ;
 - 5) Les modalités de gestion, ainsi que toutes les mesures prévues pour éviter la formation de poussières et, en général, les inconvénients aux personnes et à l'environnement.
 9. Lorsqu'elles sont aménagées à l'intérieur des décharges, les aires de stockage des matières inertes issues des terrassements doivent être séparées des aires de décharge proprement dites et les deux activités y afférentes doivent être gérées de manière à ce que soient évitée toute interférence.
 10. La structure compétente se prononce sur la demande visée au huitième alinéa du présent article dans les trente jours qui suivent la date de réception de celle-ci. Aux fins de la délivrance de l'autorisation requise, une conférence de services peut être convoquée pour l'obtention de tous les visas, permis, autorisations, avis ou autres actes de consentement du ressort des différentes structures régionales et des organismes autres que la Région.
 11. L'autorisation d'exploiter les aires de stockage à l'intérieur des nouvelles décharges de déchets spéciaux inertes est délivrée parallèlement aux autorisations de réalisation et d'exploitation des nouvelles installations de traitement et de récupération des déchets au sens de l'art. 208 du décret législatif n° 152/2006.
 12. À compter du 30 juin 2008, la mise en décharge des matières inertes issues des terrassements, à titre de traitement final, est interdite. Tout exploitant de décharge n'est autorisé à prendre en charge les matières inertes issues des terrassements que limitativement aux quantités nécessaires pour les opérations d'exploitation et de ré-

tazione della relazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), del d.lgs. 36/2003, i gestori delle discariche devono comunicare alla struttura competente la quantità di materiale da scavo ricevuta in discarica a fini gestionali, di cui va tenuta una contabilità separata. In particolare, devono essere specificati:

- a) la data del ricevimento in discarica del materiale inerte da scavo da utilizzare a fini gestionali;
- b) il nominativo del soggetto conferitore;
- c) i quantitativi espressi in peso, se presente una pesa all'interno dell'impianto, o in volume;
- d) l'eventuale costo di conferimento che deve essere documentato e che costituisce elemento da computare nella determinazione della tariffa di smaltimento da applicare.

13. I materiali inerti da scavo, accettati in discarica a soli fini gestionali, non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006.

Art. 15
*(Riutilizzo dei materiali inerti
da demolizione e costruzione)*

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, devono essere avviate tutte le iniziative volte a favorire, in via prioritaria, il riutilizzo diretto all'interno dei cantieri dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, come definiti dall'articolo 13, comma 1, lettera b). Lo smaltimento dei rifiuti costituisce operazione residuale rispetto al riutilizzo.
2. La locazione di mezzi con conducente effettuata nell'ambito delle attività di cantiere e delle correlate attività di stoccaggio, deposito e spostamento dei relativi materiali, come definite dall'articolo 13, comma 1, lettere f), g) e h), non costituisce attività di autotrasporto per conto di terzi.

Art. 16
*(Gestione dei materiali inerti
da demolizione e costruzione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i progetti riferiti ad opere pubbliche o private per i quali è previsto il rilascio di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione della dichiarazione di inizio attività devono indicare il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti.
2. I progetti devono riportare:
 - a) la stima delle quantità dei materiali inerti da scavo e

habilitation. Chaque année, parallèlement au dépôt du rapport visé à la lettre l du deuxième alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 36/2003, l'exploitant de décharge doit communiquer à la structure compétente les quantités de matières inertes issues des terrassements prise en charge à des fins d'exploitation. Lesdites quantités doivent être comptabilisées séparément. L'exploitant se doit de préciser notamment ce qui suit :

- a) La date de prise en charge des matières inertes issues des terrassements en vue des opérations d'exploitation ;
- b) Le nom du livreur ;
- c) Le poids, s'il existe un équipement de pesage à l'intérieur de la décharge, ou le volume de matières inertes issues des terrassements prises en charges ;
- d) L'éventuel coût de mise en décharge, qui doit être documenté et qui est pris en compte aux fins de la détermination du tarif de traitement à appliquer.

13. Les matières inertes issues des terrassements mises en décharge à des fins d'exploitation ne sont pas considérées comme des déchets et ne sont pas soumises aux dispositions visées au décret législatif n° 152/2006.

Art. 15
*(Réutilisation des matières inertes issues
des démolitions et des constructions)*

1. Afin de réduire les quantités de déchets mis en décharge, il y a lieu de mettre en œuvre toutes les initiatives visant, à titre prioritaire, à la réutilisation directe sur le chantier des matières inertes issues des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, au sens de la lettre b du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi, le traitement des déchets n'étant qu'une option résiduelle par rapport à la réutilisation.
2. La location de véhicules avec chauffeur aux fins des activités de chantier et des activités de stockage, de dépôt et de déplacement des matières qui y sont reliées, telles qu'elles figurent aux lettres f, g et h du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi, n'est pas considérée comme une activité de transport pour le compte de tiers.

Art. 16
*(Gestion des matières inertes issues
des démolitions et des constructions)*

1. À compter du 1^{er} janvier 2008, tous les projets de travaux publics ou privés exigeant la délivrance d'un titre d'urbanisme ou la présentation d'une déclaration de travaux doivent indiquer le bilan de production des matières inertes susceptibles de dériver des terrassements, des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, ainsi que des éventuels déchets.
2. Les projets doivent indiquer :
 - a) L'estimation des quantités de matières inertes issues

- dei materiali da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, da riutilizzarsi all'interno del cantiere, le eventuali operazioni di selezione, vagliatura e riduzione volumetrica previste per rendere compatibili tali materiali con i lavori da realizzare, e le modalità di reimpiego;
- b) la stima delle quantità di rifiuti inerti che residuano dalle operazioni di reimpiego o di altre tipologie di rifiuto non riutilizzabili all'interno del cantiere, da avviare al recupero o allo smaltimento;
 - c) le destinazioni finali dei materiali non riutilizzati nel cantiere e dei rifiuti da avviare al recupero o allo smaltimento finale.
3. I rifiuti inerti eventualmente non riutilizzabili direttamente all'interno del cantiere devono essere conferiti, in via prioritaria, a centri di riciclaggio autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 216 del d.lgs. 152/2006.
 4. I progetti devono contenere l'indicazione puntuale del cantiere in cui è prevista l'esecuzione delle opere e delle aree di stoccaggio e deposito in cui effettuare le attività di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g).
 5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le prescrizioni tecniche da rispettare per la gestione all'interno dei cantieri dei materiali inerti da scavo, dei materiali da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, soggetti al riutilizzo diretto, e dei rifiuti inerti che residuano dalle operazioni di reimpiego.
 6. L'omessa indicazione nei progetti dei dati di cui al presente articolo ne impedisce l'approvazione da parte delle autorità competenti.
 7. Copia della comunicazione di inizio delle attività di cantiere deve essere trasmessa, a cura dell'impresa esecutrice delle opere, al Comune interessato e alla stazione forestale competente.
 8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 comporta l'assoggettamento dei materiali inerti da demolizione e costruzione alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006. Alle stesse disposizioni sono assoggettati i materiali inerti da demolizione e costruzione che non siano effettivamente e oggettivamente riutilizzati direttamente nel cantiere in cui sono stati prodotti, nel periodo di validità del titolo abilitativo edilizio.

CAPO IV
OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI

Art. 17
(Osservatorio regionale sui rifiuti)

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi di

- des terrassements, des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, à réutiliser sur le chantier ; les opérations de tri, de criblage et de concassage susceptibles de s'avérer nécessaires pour que lesdites matières puissent être réutilisées dans les travaux prévus ; les modalités de réutilisation desdites matières ;
- b) L'estimation des quantités de déchets inertes restant après les opérations de réutilisation et de tous autres déchets non réutilisables sur le chantier et destinés à être traités ou récupérés ;
 - c) La destination finale des matières non utilisées sur le chantier et des déchets à traiter ou à récupérer.
3. Les déchets inertes éventuellement non réutilisables directement sur le chantier doivent être acheminés, à titre prioritaire, vers des installations de recyclage agréées au sens des articles 208 et 216 du décret législatif n° 152/2006.
 4. Les projets doivent indiquer ponctuellement le chantier où les travaux doivent être réalisés, ainsi que les aires de stockage servant aux opérations visées à la lettre g du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi.
 5. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération définissant les modalités et les prescriptions techniques devant être appliquées à la gestion sur le chantier des matières inertes issues des terrassements, des démolitions et des constructions, y compris des constructions routières, qui sont destinées à être réutilisées, ainsi que des déchets inertes restant après les opérations de réutilisation.
 6. Les autorités compétentes n'approuvent pas les projets qui ne contiennent pas les indications au sens du présent article.
 7. L'entreprise qui réalise les travaux est tenue de transmettre une copie de la déclaration d'ouverture du chantier à la Commune et au poste forestier territorialement compétents.
 8. À défaut de respect des obligations visées aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du présent article, les matières inertes issues des démolitions et des constructions sont soumises aux dispositions visées au décret législatif n° 152/2006. Il en est de même pour les matières inertes issues des démolitions et des constructions qui ne sont effectivement et objectivement pas réutilisées sur le chantier où elles ont été produites pendant la période de validité du titre d'urbanisme.

CHAPITRE IV
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES DÉCHETS

Art. 17
(Observatoire régional des déchets)

1. Aux fins de la pleine réalisation des objectifs de gestion

gestione dei rifiuti urbani di cui alla presente legge e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, è istituito, presso la struttura competente, l'Osservatorio regionale sui rifiuti, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- b) vigila sulla riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- c) vigila sulle modalità di pianificazione dei servizi a livello di subATO e sull'attuazione dei relativi piani;
- d) provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati inerenti ai flussi dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- e) provvede al monitoraggio sui costi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e sulle modalità di applicazione delle relative tariffe;
- f) controlla la definizione e l'attuazione di accordi di programma e protocolli di intesa con enti ed operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani o di particolari tipologie di rifiuto speciale;
- g) propone alla Giunta regionale azioni volte alla promozione di interventi finalizzati alla sensibilizzazione e informazione dei soggetti interessati alle raccolte differenziate, anche ai fini della predisposizione dei programmi pluriennali di attività di cui all'articolo 3, comma 2;
- h) propone alla Giunta regionale lo svolgimento di studi e indagini su alcuni comparti produttivi significativi e, in generale, sulle utenze non domestiche, anche in collaborazione con altri enti ed autorità competenti in materia ambientale;
- i) fornisce alla Giunta regionale il necessario approfondimento sulle tematiche inerenti alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento agli aspetti applicativi legati all'introduzione del sistema tariffario e al miglioramento della resa della raccolta differenziata o del recupero dei rifiuti;
- j) fornisce alle strutture regionali interessate, qualora necessario, pareri finalizzati anche all'adozione di atti amministrativi nel settore della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
- k) collabora con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales al fine di promuovere iniziative finalizzate all'informazione e alla sensibilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti speciali e allo sviluppo del recupero dei rifiuti presso le imprese operanti nel territorio regionale;
- l) provvede all'attivazione e all'organizzazione di uno sportello informativo inerente alla gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- m) provvede alla pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di un rapporto sulla gestione dei rifiuti

des déchets ménagers visés à la présente loi et des objectifs fixés par le plan régional de gestion des déchets, l'Observatoire régional des déchets, ci-après dénommé « Observatoire », est créé auprès de la structure compétente.

2. L'Observatoire exerce les fonctions suivantes :

- a) Il veille à la gestion des déchets, des emballages et des déchets d'emballage ;
- b) Il veille à la réorganisation des services de gestion des déchets ménagers, conformément aux dispositions de la présente loi et du plan régional de gestion des déchets ;
- c) Il veille aux modalités de planification des services à l'échelon des subATO et à l'application des plans y afférents ;
- d) Il assure la collecte et le traitement des données relatives aux flux des déchets ménagers et assimilés et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers ;
- e) Il assure le suivi des coûts de gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, ainsi que des modalités d'application des tarifs y afférents ;
- f) Il contrôle la définition et l'application des accords de programme et des protocoles d'entente avec les organismes et les acteurs concernés par la gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers ou de types particuliers de déchets spéciaux ;
- g) Il propose au Gouvernement régional la réalisation d'actions de promotion de la sensibilisation et de l'information des acteurs concernés par la collecte sélective, aux fins également de l'élaboration des plans d'activité pluriannuels visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;
- h) Il propose au Gouvernement régional la réalisation d'études et d'analyses sur certains secteurs de production particuliers et, en général, sur les usagers non domestiques, éventuellement en collaboration avec d'autres organismes et autorités compétents en matière d'environnement ;
- i) Il fournit au Gouvernement régional les résultats des approfondissements nécessaires sur les thèmes relatifs à la gestion des déchets, avec une attention particulière pour les problèmes d'application liés à l'introduction du système tarifaire et pour l'amélioration de l'efficacité de la collecte sélective ou de la récupération des déchets ;
- j) Lorsque cela s'avère nécessaire, il fournit aux structures régionales concernées des avis, aux fins entre autres de l'adoption d'actes administratifs dans le secteur de la gestion des déchets, et notamment des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers ;
- k) Il collabore avec la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales/Camera valdostana delle imprese e delle professioni en vue de la promotion d'initiatives visant à l'information et à la sensibilisation dans le secteur de la gestion des déchets spéciaux et au développement de la récupération des

urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, riportante la situazione per ogni subATO.

3. L'Osservatorio è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da:
 - a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
 - b) il responsabile della struttura competente;
 - c) il responsabile della sezione competente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);
 - d) un rappresentante del Comune di Aosta e due designati d'intesa dalle Comunità montane;
 - e) il responsabile del settore competente in materia di gestione dei rifiuti del Comune di Aosta e due responsabili del medesimo settore designati d'intesa dalle Comunità montane;
 - f) un rappresentante designato dai soggetti affidatari della gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, operanti nel territorio regionale;
 - g) un rappresentante designato dalle imprese che gestiscono il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, operanti nel territorio regionale;
 - h) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria operanti nel territorio regionale, maggiormente rappresentative degli interessi dei soggetti economici produttori di rifiuti non domestici;
 - i) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed operanti nel territorio regionale;
 - j) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative ed operanti nel territorio regionale;
 - k) un tecnico esperto, avente particolare esperienza in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e nel settore della gestione tecnica ed economica dei rifiuti nel loro complesso, con funzioni di coordinamento tecnico-scientifico, designato dalla Giunta regionale.
 4. La durata in carica dei membri dell'Osservatorio è di cinque anni, decorrenti dalla data di nomina. Con la deliberazione di nomina sono individuati l'entità degli eventuali compensi da corrispondere al tecnico esperto di cui al comma 3, lettera k), e le modalità di liquidazione.
 5. I componenti dell'Osservatorio possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro delegata.
- déchets auprès des entreprises œuvrant sur le territoire régional ;
 - l) Il assure l'organisation et la mise en place d'un guichet d'information sur la gestion des déchets ménagers et spéciaux ;
 - m) Il pourvoit à la publication, au plus tard le 31 mars de chaque année, d'un rapport sur la gestion des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers, précisant la situation au niveau de chaque subATO.
 3. L'Observatoire, qui doit être constitué par délibération du Gouvernement régional dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se compose des membres suivants :
 - a) L'assesseur régional compétent en matière d'environnement, en qualité de président ;
 - b) Le responsable de la structure compétente ;
 - c) Le responsable de la section compétente de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste (ARPE) ;
 - d) Un représentant de la Commune d'Aoste et deux représentants désignés de concert par les Communautés de montagne ;
 - e) Le responsable du Secteur compétent en matière de gestion des déchets de la Commune d'Aoste et deux responsables dans le même domaine, désignés de concert par les Communautés de montagne ;
 - f) Un représentant désigné par les exploitants des installations de traitement et de récupération des déchets ménagers œuvrant sur le territoire régional ;
 - g) Un représentant désigné par les entreprises qui gèrent le service de collecte et de transport des déchets ménagers œuvrant sur le territoire régional ;
 - h) Un représentant désigné par les associations catégorielles œuvrant sur le territoire régional les plus représentatives des intérêts des sujets économiques qui produisent des déchets non ménagers ;
 - i) Un représentant désigné par les associations écologistes les plus représentatives œuvrant sur le territoire régional ;
 - j) Un représentant désigné par les associations de consommateurs les plus représentatives œuvrant sur le territoire régional ;
 - k) Un technicien spécialiste justifiant d'une expérience particulière dans les secteurs de la protection de l'environnement contre les pollutions et de la gestion technique et économique des déchets dans leur ensemble, en qualité de coordinateur technique et scientifique, désigné par le Gouvernement régional.
 4. La durée du mandat des membres de l'Observatoire est de cinq ans, à compter de la date de la nomination de ceux-ci. La délibération de nomination fixe l'éventuelle rémunération à verser au technicien visé à la lettre k du troisième alinéa du présent article et les modalités de versement y afférentes.
 5. Les membres de l'Observatoire peuvent déléguer une personne de leur choix pour participer aux séances.

CAPO V
BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Art. 18
(Principi e campo di applicazione)

1. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006.
2. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitarie ed ambientali nelle zone interessate dalla presenza di attività produttive in esercizio, la Regione promuove con gli enti interessati e con le imprese appositi accordi finalizzati all'individuazione delle problematiche di gestione del territorio potenzialmente lesive per la salute delle persone e dell'ambiente e delle misure atte a monitorare, contenere e, qualora necessario, migliorare la qualità ambientale, in armonia con i principi di cui agli articoli 239 e 242 del d.lgs. 152/2006.

Art. 19
(Siti sottoposti ad interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 252 del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'esecuzione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, del rimodellamento delle scarpate e della formazione dello strato finale di ricopertura dei siti contaminati, è consentito l'utilizzo di materiali inerti da scavo e di fanghi provenienti dallo sfangamento di bacini idroelettrici, preventivamente caratterizzati in modo analitico e dichiarati idonei dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario dalle competenti strutture dell'ARPA e dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta.
2. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente dei siti contaminati devono essere adottate, in via prioritaria, tecniche che privilegiano il trattamento, il riutilizzo e la ricollocazione in loco dei materiali contaminati, al fine di evitare la movimentazione e di ridurre, conseguentemente, i rischi derivanti dal trasporto e dalla messa a discarica di terreno inquinato.

Art. 20
(Finanziamenti)

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), qualora l'esecuzione di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente dei siti contaminati sia effettuata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, dal Comune territorialmente competente, le relative spese sono sostenute dalla Regione, fatte salve la rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili della contaminazione o del proprietario del sito e l'ap-

CHAPITRE V
RÉAMÉNAGEMENT DES AIRES CONTAMINÉES

Art. 18
(Principes et domaine d'application)

1. Les actions de réaménagement et réhabilitation environnementale des aires contaminées doivent être réalisées dans le respect des dispositions du titre V de la partie IV du décret législatif n° 152/2006.
2. Aux fins du respect des exigences d'ordre hygiénique, sanitaire et environnemental dans les aires concernées par la présence d'activités productrices, la Région encourage, avec les organismes concernés et les entreprises, la passation d'accords en vue de la définition des problèmes de gestion du territoire susceptibles de porter préjudice à la santé des personnes et à l'environnement, ainsi que des mesures de suivi, de réduction des impacts et, s'il y a lieu, d'amélioration de la qualité environnementale, en harmonie avec les principes visés aux articles 239 et 242 du décret législatif n° 152/2006.

Art. 19
(Aires soumises à des opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 252 du décret législatif n° 152/2006, aux fins de l'exécution des opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente, de remodelage des talus et d'aménagement de la couche de couverture finale des aires contaminées, il est possible d'utiliser les matériaux inerts issus des terrassements et les boues issues du nettoyage des bassins hydroélectriques, préalablement caractérisés de manière analytique et déclarés conformes du point de vue environnemental, hygiénique et sanitaire par les structures compétentes de l'ARPE et par l'Agence régionale Unité sanitaire locale (USL) de la Vallée d'Aoste.
2. Les opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente des aires contaminées doivent être réalisées, à titre prioritaire, suivant des techniques qui privilégient le traitement, la réutilisation et la remise en place des matières contaminées, afin que tout déplacement soit évité et que, par conséquent, les risques dérivant du transport et de la mise en décharge de terre contaminée soient réduits.

Art. 20
(Financements)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), si la réalisation des opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente des aires contaminées est effectuée d'office par la Commune territorialement compétente, au sens de l'art. 250 du décret législatif n° 152/2006, les frais y afférents sont supportés par la Région, sans préjudice de l'imputation desdits frais aux responsables de la contamination ou au pro-

plicazione delle altre misure di cui all'articolo 253, comma 3, del medesimo decreto.

2. Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, effettuati direttamente dai soggetti obbligati, possono essere assistiti da contributi regionali qualora sia verificata l'assenza di dolo e nei casi in cui sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Tali contributi non possono superare il limite massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità, anche procedurali, relativi alla concessione dei contributi di cui al comma 2.

CAPO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21 (Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani)

1. I centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, attivati dai subATO a seguito della riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto, costituiscono fase di conferimento per la consegna, anche in forma differenziata, dei rifiuti da parte dei produttori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
2. I centri di cui al comma 1, denominati anche isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero, come definite negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006, e non sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui agli articoli 208 e 216 del medesimo decreto.

Art. 22 (Veicoli a motore fuori uso)

1. Al fine di contenere i fenomeni di abbandono sul territorio di veicoli a motore fuori uso e di facilitare l'avvio, da parte dei Comuni interessati, dei procedimenti finalizzati all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), e nelle more dell'individuazione, da parte della Regione, di centri di raccolta aventi i requisiti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e al decreto legi-

priétaire de l'aire et de l'application des autres mesures visées au troisième alinéa de l'art. 253 dudit décret.

2. Au cas où les opérations de réaménagement ou de sécurisation permanente des aires contaminées seraient effectuées directement par les acteurs tenus d'y pourvoir, ces derniers peuvent bénéficier d'aides régionales, s'il est prouvé que la contamination n'a pas été intentionnelle et s'il existe des intérêts publics liés à la protection de l'emploi ou à des exigences de protection hygiénique, sanitaire, environnementale. Lesdites aides ne peuvent dépasser le plafond de 50 p. 100 des dépenses jugées éligibles.
3. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération qui doit être prise dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les critères et les modalités, même d'ordre procédural, relatifs à l'octroi des aides visées au deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 21 (Centres de collecte communaux des déchets ménagers)

1. Les centres de collecte communaux des déchets ménagers, mis en place par les autorités des subATO à la suite de la réorganisation des services de collecte et de transport, ont pour but de recevoir les déchets apportés, même de manière sélective, par les producteurs de déchets ménagers et de déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers.
2. Les centres visés au premier alinéa du présent article – dénommés également « îlots écologiques » car ils assurent le regroupement des déchets ménagers et des déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers par catégories homogènes, aux fins de la collecte et, ensuite, du traitement ou de la récupération de ceux-ci – ne relèvent pas des phases de traitement ou de récupération telles qu'elles sont définies aux annexes B et C de la partie IV du décret législatif n° 152/2006 et ne sont pas soumis aux procédures d'autorisation visées aux articles 208 et 216 dudit décret.

Art. 22 (Véhicules à moteur hors d'usage)

1. Afin de limiter le phénomène de l'abandon sur le territoire des véhicules à moteur hors d'usage et de faciliter l'engagement par les Communes des procédures visant au respect des obligations prévues par l'art. 8 du décret du Président de la République n° 571 du 29 juillet 1982 (Dispositions d'application du dernier alinéa de l'art. 15 et de l'avant-dernier alinéa de l'art. 17 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981, portant modification du système pénal) et dans l'attente que la Région identifie des centres de collecte répondant aux conditions requises par l'art. 208 du décret législatif n° 152/2006 et par le

slativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso), possono essere utilizzati, quali punti di deposito e di custodia dei veicoli, i luoghi in cui gli stessi risultano in stato di abbandono.

2. I Comuni interessati devono provvedere, in ogni caso, ad avviare le procedure finalizzate all'identificazione del proprietario, per la riconsegna o l'eventuale radiazione e demolizione del veicolo, in conformità alle disposizioni tecniche stabilite dal d.lgs. 209/2003 e dall'articolo 231 del d.lgs. 152/2006.

Art. 23

(Determinazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della l. 549/1995, per ogni tonnellata/metro cubo di rifiuto conferito in discarica ai fini dello smaltimento finale, è fissato, a partire dal 1° gennaio 2009, nella misura di cui all'allegato A.
2. Alla rideterminazione del tributo si provvede con legge regionale, da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. In caso di mancata determinazione, il tributo si intende prorogato nell'ammontare vigente.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), i soggetti responsabili delle violazioni di cui all'articolo 3, commi 31 e 32, della l. 549/1995 sono esenti dalle sanzioni amministrative previste dai citati commi dell'articolo 3 qualora provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare alla struttura competente una denuncia nella quale deve essere quantificato e certificato il tributo in tutto o in parte non adempiuto e a regolarizzare, nei trenta giorni successivi, la propria posizione mediante il versamento della somma dovuta.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura competente approva il modello di denuncia di cui al comma 3.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f), dell'articolo 17, comma 2, lettera h), e comma 4, dell'articolo 20 e delle campagne di sensibilizzazione e di informazione previste dalla presente legge è determinato in euro 5.000 per

décret législatif n° 209 du 24 juin 2003 (Application de la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage), il est possible d'utiliser comme centres de stockage et de garde des véhicules les lieux dans lesquels ces derniers ont été abandonnés.

2. En tout état de cause, les Communes concernées doivent engager les procédures d'identification des propriétaires des véhicules en question pour qu'ils reprennent ces derniers ou pourvoient à leur radiation du Fichier national des immatriculations et à leur démolition, conformément aux dispositions techniques du décret législatif n° 209/2003 et de l'art. 231 du décret législatif n° 152/2006.

Art. 23

(Fixation du montant de la taxe spéciale de mise en décharge des déchets ménagers)

1. Le montant de la taxe spéciale pour la mise en décharge des déchets ménagers, instituée au sens du vingt-quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 549/1995, pour chaque tonne/mètre cube de déchets mis en décharge en vue du traitement final, est fixée, à compter du 1^{er} janvier 2009, comme il appert à l'annexe A de la présente loi.
2. L'actualisation de ladite taxe a lieu par une loi régionale qui doit être adoptée au plus tard le 31 juillet de chaque année au titre de l'année suivante. En cas de non-actualisation, le montant en vigueur continue d'être appliqué.
3. Lors de la première application de la présente loi et au sens de l'art. 13 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 (Loi de finances 2003), les responsables des violations visées aux trente et unième et trente-deuxième alinéas de l'art. 3 de la loi n° 549/1995 ne sont pas soumis aux sanctions administratives prévues par les alinéas susmentionnés, à condition que, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, ils transmettent à la structure compétente une déclaration quantifiant et certifiant le montant qu'ils n'ont pas payé et pourvoient, dans les trente jours suivants, à régulariser leur position en versant la somme due.
4. Dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, la structure compétente approuve le modèle de la déclaration visée au troisième alinéa du présent article.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FINALES

Art. 24

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la lettre f) du premier alinéa de l'art. 4, de la lettre h) du deuxième alinéa et du quatrième alinéa de l'art. 17, ainsi que de l'art. 20 de la présente loi et de la réalisation des campagnes de sensibilisation et d'information envisa-

- l'anno 2007, in euro 6.694.000 per l'anno 2008 e in euro 6.285.000 a decorrere dall'anno 2009.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 sia per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 (ambiente e sviluppo sostenibile).
 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci:
 - a) per l'anno 2007, mediante l'utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 (Consulenze e incarichi) al capitolo 38345 (Spese per collaborazioni tecniche, studi e ricerche nell'ambito dell'assetto, della tutela e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse);
 - b) per l'anno 2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:
 - 1) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 al capitolo 38345 per euro 10.000;
 - 2) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) per euro 5.000, al capitolo 59300 (Spese per la realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti per lo smaltimento dei rifiuti) per euro 2.082.000 ed al capitolo 59310 (Spese per la gestione di impianti e di attività finalizzate allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti nonché per la gestione delle acque reflue) per euro 4.597.000;
 - c) per gli anni 2009 e 2010, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:
 - 1) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01 al capitolo 38345 per euro 190.000;
 - 2) nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67390 per euro 5.000, al capitolo 59300 per euro 1.493.000 ed al capitolo 59310 per euro 4.597.000.
 4. Al finanziamento per la bonifica di aree inquinate si provvede anche con il 20% degli introiti derivanti dal tributo speciale per lo smaltimento in discarica.
 5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
- gées est fixée à 5 000,00 euros au titre de 2007, à 6 694 000,00 euros au titre de 2008 et à 6 285 000,00 euros à compter de 2009.
2. Au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009, ainsi que du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.09 (Environnement et développement durable).
 3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits aux budgets susmentionnés comme suit :
 - a) Pour 2007, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01 (Conseils et mandats), chapitre 38345 (Dépenses pour des conseils techniques, des études et des recherches dans le cadre de l'aménagement, de la protection et de la valorisation du territoire et de ses ressources) ;
 - b) Pour 2008, par le prélèvement des crédits inscrits :
 - 1) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01, chapitre 38345, quant à 10 000,00 euros ;
 - 2) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.09, chapitre 67390 (Dépenses pour la protection et la restauration de l'environnement, l'éducation, la sensibilisation et l'information dans ce domaine), quant à 5 000,00 euros ; chapitre 59300 (Dépenses pour la réalisation et l'entretien extraordinaire de stations de traitement des déchets), quant à 2 082 000,00 euros, et chapitre 59310 (Dépenses pour les frais de gestion des installations de traitement et de recyclage des déchets et de traitement des eaux usées), quant à 4 597 000,00 euros ;
 - c) Pour 2009 et 2010, par le prélèvement des crédits inscrits :
 - 1) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.01, chapitre 38345, quant à 190 000,00 euros ;
 - 2) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.09, chapitre 67390, quant à 5 000,00 euros ; chapitre 59300, quant à 1 493 000,00 euros, et chapitre 59310, quant à 4 597 000,00 euros ;
 4. Les recettes dérivant de la taxe spéciale de mise en décharge sont destinées, à hauteur de 20 p. 100, au financement du réaménagement des aires contaminées.
 5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

6. Eventuali maggiori oneri derivanti dall'articolo 20, comma 1, saranno autorizzati con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989.

Art. 25
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi);
 - b) 16 giugno 1988, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere);
 - c) 21 agosto 1990, n. 60 (Ulteriori disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e modificazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 così come modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 44);
 - d) 30 maggio 1995, n. 19 (Norme per il recupero ed il riutilizzo di materiali inerti).
2. Sono, inoltre, abrogati:
 - a) l'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;
 - b) l'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.
3. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente disciplina a quella di cui alla presente legge, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi delle leggi di cui al comma 1.

Art. 26
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 3 dicembre 2007.

Il Presidente
CAVERI

6. Toute dépense supplémentaire dérivant de l'application du premier alinéa de l'art. 20 de la présente loi doit être autorisée par la loi de finances, au sens de l'art. 19 de la LR n° 90/1989.

Art. 25
(Abrogations et dispositions transitoires)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :
 - a) Loi régionale n° 37 du 16 août 1982 (Dispositions en matière de traitement des déchets ménagers) ;
 - b) Loi régionale n° 44 du 16 juin 1988 (Dispositions urgentes en matière de collecte et de stockage provisoire des déchets ménagers et d'incinération des déchets spéciaux organiques, ainsi que des carcasses d'animaux ou des parties de carcasses d'animaux à détruire) ;
 - c) Loi régionale n° 60 du 21 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de traitement des déchets ménagers et modification de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988) ;
 - d) Loi régionale n° 19 du 30 mai 1995 (Dispositions en matière de récupération et de réutilisation des matériaux inertes).
2. Sont par ailleurs abrogés :
 - a) L'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 ;
 - b) L'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.
3. Afin d'éviter toute solution de continuité dans le passage de la réglementation précédente à celle prévue par la présente loi et dans l'attente de l'adoption des actes d'application de celle-ci, les actes d'application des lois visées au premier alinéa du présent article continuent de déployer leurs effets.

Art. 26
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 3 décembre 2007.

Le président,
Luciano CAVERI

Allegato A
(articolo 23, comma 1)

Tipologia di rifiuto	€/ton	€/mc
Rifiuti inerti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/2003	1,03	1,55
Rifiuti inerti da scavo	10,33	15,50
Rifiuti urbani	10,33	
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani	5,16	
Rifiuti urbani da spazzamento delle strade	10,33	
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani da spazzamento delle strade	5,16	
Fanghi da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate	1,03	
Sabbie da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate	5,16	
Rifiuti speciali non pericolosi del settore metallurgico (scorie)	1,03	
Fanghi, non pericolosi, da impianti di depurazione delle acque reflue industriali	2,06	
Rifiuti speciali non pericolosi smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi	5,16	
Rifiuti speciali pericolosi ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi	10,33	

Annexe A
(premier alinéa de l'art. 23)

Type de déchet	€/tonne	€/m³
Déchets inertes au sens de la lettre e du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 36/2003	1,03	1,55
Déchets inertes issus des terrassements	10,33	15,50
Déchets ménagers	10,33	
Déchets spéciaux assimilables aux déchets ménagers	5,16	
Déchets de nettoyage	10,33	
Déchets spéciaux assimilables aux déchets de nettoyage	5,16	
Boues des stations d'épuration des eaux usées et assimilées	1,03	
Sables des stations d'épuration des eaux usées et assimilées	5,16	
Déchets spéciaux non dangereux de la filière métallurgique (résidus)	1,03	
Boues non dangereuses des stations d'épuration des eaux industrielles	2,06	
Déchets spéciaux non dangereux stockés dans les décharges de déchets non dangereux	5,16	
Déchets spéciaux dangereux admis dans les décharges de déchets non dangereux	10,33	

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 180

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2071 del 27.07.2007);
- presentato al Consiglio regionale in data 07.08.2007;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 28.08.2007;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 28.08.2007;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 31.10.2007 nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere BORRE;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 12.11.2007 sul nuovo testo della III Commissione;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22.11.2007, con deliberazione n. 3120/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 27.11.2007.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 180

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2071 du 27.07.2007) ;
- présenté au Conseil régional en date du 07.08.2007 ;
- soumis à la III^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 28.08.2007 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 28.08.2007 ;
- examiné par la III^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 31.10.2007 nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller BORRE ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 12.11.2007 sur le nouveau texte de la III^{ème} Commission ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 22.11.2007, délibération n° 3120/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 27.11.2007.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 31.

Note all'articolo 2:

⁽¹⁾ L'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«178. Finalità.

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel ri-

spetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

4. *Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.*
5. *I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.».*

⁽²⁾ L'articolo 196, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle

attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.»

Note all'articolo 4:

⁽³⁾ L'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
- i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

- n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
- o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l'aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.»

⁽⁴⁾ L'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono:

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
- d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.»

⁽⁵⁾ L'articolo 208, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti lo-

cali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.».

⁽⁶⁾ L'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.

1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
 - b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'articolo 5:

⁽⁷⁾ L'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«199. Piani regionali.

1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma

1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
 - a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
 - b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
 - c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
 - d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
 - e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
 - f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);
 - g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
 - i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
 - l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
 - m) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
 - n) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani;
 - o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225, comma 6;

- p) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
 5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
 - a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
 - b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
 - c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
 - d) la stima degli oneri finanziari;
 - e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
 6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
 7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto; nel frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.
 8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione del piano regionale.
 9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari ad acta.
 10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
 - a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
 - c) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
 - d) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
 11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.
 12. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214 e 216, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani

non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
- b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e 216;
- c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
- d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.».

⁽⁸⁾ L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«238. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.
3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e so-

ciale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.
8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.».

Note all'articolo 8:

- ⁽⁹⁾ L'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

«Art. 104
(Convenzioni).

1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.».

- ⁽¹⁰⁾ L'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).».

- ⁽¹¹⁾ L'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;».

- ⁽¹²⁾ Vedasi nota 10.

Note all'articolo 9:

- ⁽¹³⁾ L'articolo 113 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2, prevede quanto segue:

«Art. 113
(Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Per la promozione e lo sviluppo economico, civile e sociale delle rispettive comunità, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono erogati in condizioni di continuità, solidarietà, sicurezza ed eguaglianza, garantendo qualità, efficienza, efficacia ed economicità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i settori individuati dalla normativa statale vigente in materia.
2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere perseguite, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici locali obbligatori per legge, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) copertura territoriale dei servizi che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate;

- b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e della protezione dell'ambiente, tendenzialmente più elevati rispetto agli standard previsti dalle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;
- c) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti socialmente, economicamente e territorialmente svantaggiati;
- d) garanzia della possibilità di accesso alle infrastrutture da parte dei fornitori dei servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque e proporzionali.
3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione la normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento ai casi di separazione dell'attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dall'attività di erogazione del servizio, alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché alle modalità di gestione degli stessi.
4. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni affidano la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e l'erogazione del servizio:
- a) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113ter, comma 1;
- b) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all'articolo 113ter, comma 2;
- c) ad imprese idonee, individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica.
5. Qualora le normative, statali e regionali, di settore, prevedano la costituzione di appositi ambiti territoriali ottimali, all'affidamento del servizio provvedono i competenti organi dell'ambito e il servizio è affidato ad un unico gestore individuato per ambito.
6. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), anche la gestione dei servizi pubblici locali disciplinati dall'articolo 113bis.
7. Il rapporto tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti gestori dei servizi è regolato dal contratto di servizio, allegato al bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b) e c), che, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, definisce, in particolare:
- a) le attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
- b) le modalità e i parametri necessari a definire la compensazione eventualmente dovuta dall'ente locale o dall'Associazione dei Comuni, la quale non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi, e le modalità di pagamento. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, dovrebbe sostenere per adempiere a tali obblighi, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- c) gli obblighi di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
- d) le modalità di vigilanza e di controllo sull'esecuzione del contratto;
- e) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni;
- f) il livello e la qualità delle prestazioni, nel rispetto degli standard minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e della pianificazione di settore;
- g) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa;
- h) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e i diritti degli utenti, ivi compresa la previsione dei casi di rimborsi e di eventuale indennizzo dovuti agli stessi;
- i) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate;
- j) le clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti;
- k) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire la soddisfazione dell'utente;
- l) le modalità di approvazione della carta dei servizi attraverso la quale sono assicurate idonee garanzie di tutela dei diritti dei consumatori, predisposta dal soggetto gestore secondo gli schemi adottati dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali o, in mancanza, secondo gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
8. I soggetti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere una contabilità separata, qualora svolgano attività diverse da quelle di cui al comma 7, lettera a).
9. Nei casi di cui al comma 5, nel contratto di servizio deve essere assicurato il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, anche con riferimento agli enti locali di minori dimensioni demografiche appartenenti all'ambito, e devono essere inoltre definite le conseguenze per gli inadempimenti e le disfunzioni eventualmente riscontrati.»
- ⁽¹⁴⁾ L'articolo 113bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, inserito dall'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2, prevede quanto segue:
- «Art. 113bis
(Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)
1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali privi per loro natura di rilevanza economica, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 2, e con le seguenti modalità:
- a) gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi;
- b) affidamento a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche e di utilità sociale;
- c) affidamento diretto alle aziende speciali di cui all'articolo 114;
- d) affidamento diretto alle istituzioni di cui all'articolo 115;
- e) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113ter, comma 1;

- f) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all'articolo 113ter, comma 2;
- g) direttamente a fondazioni e associazioni, costituite o partecipate dagli enti locali o da loro forme associative.
2. Oltre ai servizi di cui al comma 1, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono, con le modalità di cui al medesimo comma, all'erogazione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto erogati in condizioni tali da non incidere sugli scambi al di fuori del contesto locale.
3. Le condizioni di cui al comma 2 sono espressamente indicate nelle deliberazioni di assunzione del servizio; esse sussistono nel caso di servizi affidati da enti locali, Associazioni dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, caratterizzati da rilevanti svantaggi territoriali in quanto operanti in contesti montani, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti o con un indice di distribuzione territoriale dell'utenza superiore alla soglia massima stabilita, per ogni servizio o gruppo di servizi, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. L'indice di distribuzione territoriale è calcolato, per i singoli Comuni, tenendo conto del coefficiente di dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine dei centri e dei nuclei abitati; per le Comunità montane, per le Associazioni dei Comuni o per gli ambiti territoriali ottimali, l'indice è calcolato tenendo conto della dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine media degli enti, nonché del numero dei centri e dei nuclei abitati compresi nell'ambito territoriale di riferimento.
4. Al fine di creare le condizioni per un sufficiente sviluppo del mercato, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, incentiva la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali mediante azioni di indirizzo e di sostegno.
5. I rapporti tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati nell'atto di affidamento o nella convenzione, i quali devono contenere, in quanto compatibili con la tipologia del servizio erogato, gli elementi di cui all'articolo 113, comma 7.»
- (15) L'articolo 113ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, inserito dall'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2, prevede quanto segue:

«Art. 113ter
(Affidamenti dei servizi pubblici
locali a società di capitali)

1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. A tal fine, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni individuano, anche mediante patti parasociali, le modalità di effettuazione di tale controllo e i soggetti allo stesso preposti.
2. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale misto pubblico e privato, a condizione che il socio privato sia scelto mediante l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica. In tali casi, il bando

di gara prevede che il socio privato sia scelto per un periodo determinato e che al termine di tale periodo la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente o sia trasferita ad un soggetto privato individuato mediante l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o il trasferimento della quota al termine del predetto periodo.»

- (16) L'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede quanto segue:

«24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.»

Nota all'articolo 11:

- (17) Vedasi nota 8.

Note all'articolo 13:

- (18) L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevede quanto segue:

«e) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;».

- (19) L'articolo 183, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;».

Note all'articolo 14:

- (20) L'articolo 74, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali o fissati dal presente, ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti noti supera gli standard di qualità ambientali fissati dall'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A ed ai sensi della parte terza del presente decreto;».

- (21) L'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verifica-

to, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all'Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.».

⁽²²⁾ Vedasi nota 20.

⁽²³⁾ L'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
 - a) procede alla valutazione dei progetti;
 - b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
 - d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
 6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
 7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
 8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
 9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
 10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
 - b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
 - c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
 - d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
 - e) il metodo di trattamento e di recupero;
 - f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
 - g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
 - i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
 12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla

decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

13. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.
18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma

23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.».

⁽²⁴⁾ L'articolo 10, comma 2, lettera 1), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevede quanto segue:

«[2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:]...

- 1) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;».

Nota all'articolo 16:

⁽²⁵⁾ Vedasi nota 23.

⁽²⁶⁾ L'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«216. Operazioni di recupero.

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione Regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
 - a) per i rifiuti non pericolosi:
 - 1) le quantità massime impiegabili;
 - 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
 - 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b) per i rifiuti pericolosi:
 - 1) le quantità massime impiegabili;
 - 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;
 - 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori

- limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
- 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
 - 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La sezione regionale dell'Albo iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
 - c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
 - e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
 4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
 6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto,
 7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
 - a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
 - b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.
 8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 e dal relativo decreto legislativo di attuazione 29 dicembre 2003, n. 387.
 9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, è individuata una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero sulla base di dati di contabilità nazionale o di studi di settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
 - b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - c) impiego in impianti autorizzati.
 10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono sottoposti unica mente alle disposizioni di cui agli articoli 188, comma 3, 189, 190 e 193 nonché alle relative norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia un elenco degli impianti di cui al comma 9.
 11. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
 12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
 13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
 15. Le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalle Province restano valide ed efficaci fino alla scadenza di cui al comma 5 del medesimo articolo 33.»

Note all'articolo 18:

- ⁽²⁷⁾ L'articolo 239 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«239. Principi e campo di applicazione.

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:
 - a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
 - b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.».

⁽²⁸⁾ L'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«242. Procedure operative ed amministrative.

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e

di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
 - a) i parametri da sottoporre a controllo;
 - b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assestando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del docu-

mento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contami-

nazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.»

Nota all'articolo 19:

⁽²⁹⁾ L'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«252. Siti di interesse nazionale.

1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
 - b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
 - d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;
 - e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
 - f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può avvalersi

anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, comma 7.
9. È qualificato sito di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si provvederà alla perimetrazione della predetta area.».

Nota all'articolo 20:

⁽³⁰⁾ L'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«250. Bonifica da parte dell'amministrazione.

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.».

⁽³¹⁾ L'articolo 253, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.».

Nota all'articolo 21:

⁽³²⁾ Vedasi note 23 e 26.

Nota all'articolo 221:

⁽³³⁾ L'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

«231. Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comuni-

care l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.
11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.
12. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza di cui al comma 11. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all'Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.».

Note all'articolo 23:

⁽³⁴⁾ Vedasi nota 16.

⁽³⁵⁾ L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede quanto segue:

«13. Definizione dei tributi locali.

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in

cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

⁽³⁶⁾ L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede quanto segue:

«31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta alla metà. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire un milione.».

⁽³⁷⁾ L'articolo 3, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 prevede quanto segue:

«32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento

del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.».

Note all'articolo 24:

⁽³⁷⁾ L'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 prevede quanto segue:

«3. Le leggi regionali, qualora il bilancio per l'esercizio successivo a quello in corso sia stato già presentato al Consiglio regionale, indicano altresì la spesa prevista per tale esercizio ed i mezzi finanziari per farvi fronte con riferimento al bilancio medesimo.».

⁽³⁸⁾ L'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 prevede quanto segue:

*«Art. 19
(Legge finanziaria)*

1. Al fine d'adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale ed annuale, e comunque per consentire l'equilibrio del bilancio di cui all'articolo 29, la Giunta può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio annuale di previsione o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio.».

Note all'articolo 25:

⁽³⁹⁾ La legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 12 del 30 settembre 1982.

La legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 15 del 11 luglio 1988.

La legge regionale 21 agosto 1990, n. 60 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 36 del 4 settembre 1990.

La legge regionale 30 maggio 1995, n. 19 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 25 del 6 giugno 1995.

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 prevedeva quanto segue:

*«Art. 7
(Modificazione all'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37)*

1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere) è sostituito dal seguente:

“Al finanziamento delle spese per la progettazione, per la realizzazione delle opere civili e per l'acquisto di opere elettromeccaniche delle citate stazioni provvede la Giunta regionale, secondo apposito piano.”.

⁽⁴¹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21 prevedeva quanto segue:

*«Art. 5
(Disposizioni in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37)*

1. Dopo il comma primo dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi), è aggiunto il seguente:

“Ibis. Rientra inoltre nella fase di conferimento, come definita al comma primo, numero 1), la consegna da parte dei produttori dei rifiuti urbani e assimilati, anche in forma differenziata, presso i centri comunali di conferimento o isole ecologiche, opportunamente attrezzati. Tali centri o isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e assimilati in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non rientrano nelle operazioni di smaltimento e di recupero, come specificate negli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e successive modificazioni, e non sono assoggettati al regime autorizzativo di cui agli articoli 27, 28 e 33 del medesimo decreto.”.